

COPIA

DELIBERAZIONE	56
IN DATA	17/12/2010
PROTOCOLLO N°	1466

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"**

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Piave Servizi s.c.r.l. – "Regolamento del Servizio Idrico Integrato"
Approvazione.

L'anno duemiladieci addì 17 del mese di Dicembre alle ore 11,30 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 1464 in data 15/12/2010 si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PANIGHEL Graziano – Presidente	X	
2	CHIOLE Michele – Componente	X	
3	DAVI' Pietro Giorgio – Componente	X	
4	DUGONE Stefano – Componente	X	
5	MARCOLIN Marco – Componente	X	
6	MAZZOCATO Eugenio – Componente		X
7	NIERO Claudio – Componente	X	
8	ZANCHETTA Roberto – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 56
del 17.12.2010
Prot. n. 1466

OGGETTO: Piave servizi s.c.r.l. - "Regolamento del Servizio Idrico Integrato"
Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" n. 3 del 02.04.2008 è stato approvato lo schema della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.";
- che la Convenzione è stata sottoscritta con scrittura privata in data 29.05.2008;

DATO ATTO che tra i documenti correlati alla suddetta Convenzione è previsto all'art. 27 comma 3 il "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";

VISTO l'allegato schema di "Regolamento del Servizio Idrico Integrato", distinto in "Parte I – Servizio di acquedotto" e "Parte II – Servizio di fognatura e depurazione", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la L.R. n. 5/1998;

VISTO l'art. 11. comma 1 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato schema di "Regolamento del Servizio Idrico Integrato", "Parte I – Servizio di acquedotto" e "Parte II – Servizio di fognatura e depurazione", di cui all'art. 27 comma 3 della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l." sottoscritta il 29.05.2008, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di dare atto che entro il 30.06.2011 i due gestori Piave Servizi s.c.r.l. e Alto Trevigiano Servizi s.r.l. dovranno presentare congiuntamente all'Autorità un unico "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" valido per l'intero territorio dell'A.T.O. Veneto Orientale;
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.11 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
- di trasmettere copia dell'atto alla società Piave Servizi s.c.r.l. per il seguito di competenza.

VISTO

IL DIRETTORE

F.to Dott. Salvatore Minardo

SOMMARIO

PARTE I: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Titolo I. GENERALITÀ	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Norme applicabili	4
Titolo II. USI DELL'ACQUA E TIPI DI UTENZE	4
Art. 3 - Usi	4
Titolo III. ALLACCIAMENTO ALLA RETE AZIENDALE	5
Art. 4 - Definizione di allacciamento e punto di consegna	5
Art. 5 - Modalità di allacciamento	5
Art. 6 - Dimensione e numero di allacciamenti	6
Art. 7 - Servitù	7
Art. 8 - Interventi sugli allacciamenti e loro manutenzione	7
Art. 9 - Ubicazione ed accessibilità al contatore (o apparecchio di misura)	8
Art. 10 - Manutenzione del contatore	8
Art. 11 - Contributi a fondo perduto	8
Art. 12 - Impianti interni	9
Art. 13 - Impianti antincendio privati	9
Titolo IV. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	9
Art. 14 - Avvio del rapporto contrattuale – domanda di somministrazione	9
Art. 15 - Oneri, spese e deposito cauzionale o anticipo sui consumi	10
Art. 16 - Perfezionamento del contratto	10
Titolo V. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 17 - Durata	11
Art. 18 - Risoluzione	11
Titolo VI. CESSAZIONE E SUBENTRO	11
Art. 19 - Cessazione	11
Art. 20 - Subentro e variazione di titolarità del contratto	12
Titolo VII. IMPOSTE E TASSE	12
Art. 21 - Imposte e tasse	13
Titolo VIII. CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE	13
Art. 22 - Modalità di somministrazione	13
Art. 23 - Tariffe	13
Art. 24 - Corrispettivi vari	13
Titolo IX. PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DEL CLIENTE	13
Art. 25 - Obblighi e responsabilità del cliente	14
Titolo X. MODALITÀ DI EROGAZIONE	15
Art. 26 - Modalità di erogazione	15
Art. 27 - Verifica del contatore	16
Titolo XI. RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE	16

Art. 28 - Rilevazione dei consumi e modalità di fatturazione	16
Art. 29 - Accertamento dei consumi	16
Titolo XII. PAGAMENTO DELLE BOLLETTE/FATTURE	17
Art. 30 - Modalità di pagamento	17
Art. 31 - Ritardo nei pagamenti. Penale di mora	17
Art. 32 - Interruzione fornitura e risoluzione per mancato pagamento	18
Art. 33 - Attestazione di pagamento	18
Art. 34 - Pagamento fatture	18
Art. 35 - Consumi eccezionali di acqua per perdite occulte	18
Titolo XIII. DOMICILIO DEL CLIENTE	19
Art. 36 - Elezione di domicilio	19
Titolo XIV. RECLAMI E CONTROVERSIE	19
Art. 37 - Reclami e comunicazioni	19
Art. 38 - Controversie	19
Titolo XV. DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 39 - Modifiche e/o integrazioni del Regolamento	20
Art. 40 - Decorrenza del Regolamento	20

PARTE II: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Titolo I. NORME GENERALI	21
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	21
Art. 2 - Definizioni	22
Art. 3 - Classificazione delle acque reflue	24
Art. 4 - Competenze	26
Art. 5 - Corretto e razionale uso dell'acqua	26
Titolo II. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA. DISPOSIZIONI GENERALI	27
Art. 6 - Allacciamento	27
Art. 7 - Autorizzazione agli scarichi	27
Art. 8 - Proprietà e realizzazione delle opere di fognatura	28
Art. 9 - Separazione degli scarichi e risanamento delle reti fognarie	30
Art. 10 - Opere fognarie a servizio di nuove urbanizzazioni. Criteri generali di progettazione	30
Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento	32
Art. 12 - Allacciamenti in suolo pubblico	33
Art. 13 - Allacciamenti alla fognatura mista e separata	33
Art. 14 - Allacciamenti a quota inferiore al piano stradale	33
Art. 15 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete	34
Art. 16 - Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff	34
Art. 17 - Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia	34
Art. 18 - Scarichi non ammessi	35
Art. 19 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari	36
Art. 20 - Utenti del servizio di fognatura e con approvvigionamento idrico autonomo	36

Titolo III. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI	37
Art. 21 - Procedura istruttoria	37
Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura	38
Art. 23 - Modalità di esecuzione delle opere di scarico	39
Art. 24 - Utenze già allacciate	39
Art. 25 - Norme particolari per le acque reflue assimilabili alle domestiche	39
Art. 26 - Attività ospedaliere e sanitarie	40
Art. 27 - Scarichi di insediamenti temporanei	40
Art. 28 - Scarichi di aree attrezzate per autocaravan	41
Art. 29 - Scarichi di piscine	41
Titolo IV. DISCIPLINA DEL SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	41
Art. 30 - Procedura istruttoria	41
Art. 31 - Prescrizioni tecniche generali	45
Art. 32 - Modalità di esecuzione delle opere di scarico	46
Art. 33 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per scarichi in pubblica fognatura servita da impianti di pretrattamento e depurazione	46
Art. 34 - Prescrizioni tecniche specifiche	47
Art. 35 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali	47
Art. 36 - Impianti di pre-trattamento. Approvazione progetti	47
Titolo V. DISPOSIZIONI FINANZIARIE	48
Art. 37 - Tariffa di fognatura e depurazione	48
Art. 38 - Convenzioni e tariffe	48
Art. 39 - Quantificazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili	49
Art. 40 - Quantificazione e caratterizzazione degli scarichi di acque reflue industriali	49
Titolo VI. CONTROLLO DEGLI SCARICHI E REGIME SANZIONATORIO	49
Art. 41 - Accertamenti e controlli	49
Art. 42 - Sanzioni	50
Titolo VII. DISPOSIZIONI VARIE	51
Art. 43 - Sversamenti accidentali	51
Art. 44 - Conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione	51
Art. 45 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico	51
Art. 46 - Norme gestionali di attuazione del regolamento	52
Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento	52
Art. 48 - Abrogazioni di disposizioni incompatibili	52
Art. 49 - Pubblicità	52
Art. 50 - Rinvio	52

PARTE I: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Titolo I. GENERALITA'

ART. 1. - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di somministrazione dell'acqua, per gli usi di cui all'art. 3, ai Clienti del territorio di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito semplicemente Gestore), così come individuato dall'A.A.T.O. "Veneto Orientale".

ART. 2 - Norme applicabili

Le norme e le disposizioni amministrative e tecniche che regolano la somministrazione dell'acqua ai Clienti del Gestore sono quelle contenute nel presente Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il presente Regolamento fa parte integrante del contratto di fornitura dell'acqua e la sua conoscenza ed osservanza è obbligatoria per il Cliente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, alle disposizioni emanate da enti od organi pubblici competenti in materia, nonché agli usi ed alle consuetudini.

Titolo II. USI DELL'ACQUA E TIPI DI UTENZE

ART. 3 - Usi

Il Gestore, di norma, fornisce l'acqua per i seguenti usi:

- A) DOMESTICO - agli edifici di civile abitazione per utilizzo alimentare ed igienico.
- B) AGRICOLO - ad imprenditori agricoli a titolo principale, attestato da copia del certificato della C.C.I.A.A. o da dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000. E' ammesso che tali utenze servano anche connesse abitazioni agricole, entro il limite massimo di tre unità immobiliari.
- C) COMMERCIALE - a negozi, uffici, agli esercizi alberghieri o con attività ricettivo-turistiche (campeggi, ostelli ecc.) e agli esercizi pubblici in genere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, locali adibiti a divertimento e spettacolo, attività ricreative, sportive e culturali.
- D) PRODUTTIVO - al servizio di edifici ed impianti nei quali l'acqua viene utilizzata nei processi delle lavorazioni industriali ed artigianali.
- E) PUBBLICO - per le necessità idriche inerenti ai servizi istituzionali di Enti Pubblici statali, regionali, provinciali e comunali, Enti ospedalieri e di pubblica assistenza e/o beneficenza.
- F) PROVVISORIO ED OCCASIONALE - per le esigenze dei cantieri edili e stradali, per lo svolgimento di fiere, mostre, mercati e manifestazioni simili.

G) ALLEVAMENTO DI ANIMALI - a condizione che la destinazione dell'acqua sia ad uso esclusivo di tale attività; quest'ultima deve essere attestata da copia del certificato della C.C.I.A.A. o da dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

H) SPECIALE - in casi eccezionali, regolati da apposito contratto stipulato con Enti Pubblici o soggetti privati.

I) ANTINCENDIO MEDIANTE IDRANTI PUBBLICI - ai Comuni per l'utilizzo da parte di soggetti autorizzati a norma di legge, esclusivamente per ragioni di sicurezza ed emergenza, senza assunzione di responsabilità del Gestore per quanto riguarda la quantità e la pressione di acqua erogabile.

L) INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI - con misurazione dell'acqua erogata mediante apposito apparecchio di misura individuato dal Gestore, nei limiti della potenzialità della rete. L'utenza può essere alimentata da allacciamento dedicato o derivato da altro, fornito per usi diversi.

L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura idrica può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

Titolo III. ALLACCIAMENTO ALLA RETE AZIENDALE

ART. 4 - Definizione di allacciamento e punto di consegna

Per "allacciamento" si intende l'opera di derivazione dalla condotta aziendale, e relativi accessori, sino al punto di consegna compreso.

Per "punto di consegna" si intende la postazione completa di tubazioni, raccorderia e rubinetteria, contatore (o apparecchio di misura) e suo pozzetto o nicchia. Il limite finale di consegna dell'acqua al Cliente viene indicato negli elaborati tecnici forniti dal Gestore.

ART. 5 - Modalità di allacciamento

L'allacciamento è di esclusiva proprietà, competenza e gestione del Gestore e viene eseguito in conformità alle vigenti norme di legge ed alle specifiche tecniche del Gestore, direttamente da quest'ultimo o da Ditta all'uopo autorizzata, con spese ed oneri a carico del Cliente.

Per la realizzazione di un nuovo allacciamento, o per la modifica di quello già esistente, l'interessato deve presentare specifica richiesta al Gestore il quale si riserva, previo pagamento di quanto eventualmente dovuto ed a seguito di sopralluogo volto a verificare la fattibilità dell'opera, di accettare o respingere motivatamente la suddetta richiesta.

In caso di accettazione, il Gestore provvederà a redigere apposito preventivo.

La realizzazione o la modifica dell'allacciamento è subordinata all'accettazione del preventivo e al pagamento da parte dell'interessato degli importi previsti, a titolo di contributo a fondo perduto.

Nel caso provveda il Gestore, su incarico del Cliente, ad istruire le pratiche per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, concessioni etc. (es. Provincia, Anas S.p.A., Consorzi di Bonifica etc.), il Cliente rimborserà allo stesso le relative spese che gli saranno preventivamente comunicate. Parimenti saranno a carico del Cliente gli eventuali canoni, anche futuri.

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinuncia all'allacciamento per qualsiasi motivo, il Gestore tratterrà dalle somme versate dallo stesso sia le spese relative alla parte di lavoro eseguito sia quelle per la rimozione del materiale utilizzato, i costi di sopralluogo e di istruzione pratica.

Nel caso in cui l'allacciamento non venga eseguito direttamente dal Gestore ma sia affidato dal Cliente a Ditta autorizzata, il preventivo e i conseguenti rapporti economici interverranno e saranno esclusivamente regolati tra tali soggetti. Il Gestore provvederà ai relativi controlli in fase di esecuzione.

Non saranno concessi nuovi allacciamenti e/o somministrazioni ai Clienti che risultino morosi nei confronti del Gestore per il pagamento di fatture inerenti consumi o prestazioni di servizi per allacciamenti/utenze preesistenti.

Per avere diritto alla somministrazione idrica l'interessato dovrà presentare l'apposita domanda di cui al successivo art. 14.

Il Gestore si riserva il diritto di usufruire dell'allacciamento per altre utenze.

ART. 6 - Dimensione e numero di allacciamenti

Spetta al Gestore decidere se da un'unica derivazione della condotta principale si possano effettuare uno o più allacciamenti.

Di norma non sono ammesse utenze multiple su un unico contatore. Nel caso che uno stesso allacciamento serva più Clienti, alla sua estremità saranno collocati altrettanti contatori (in pozzetti o nicchie, come previsto nell'art. 9), da cui si dipartiranno le condotte di ciascun Cliente.

Se tali condizioni non possono realizzarsi, la misura dell'acqua potrà effettuarsi - in via eccezionale- con un unico contatore, ma il Cliente dovrà garantire il pagamento di tanti depositi cauzionali infruttiferi, o anticipi sui consumi, e/o contributi di allaccio, quante sono le unità immobiliari servite dal contatore unico.

A tal fine per unità immobiliare intenesi l'alloggio, oppure ciascuna porzione di edificio predisposta per tale uso o per lo svolgimento di una attività commerciale, professionale, ecc..

Qualora, nel corso del rapporto di somministrazione, si modifichino le richieste di fornitura iniziali del Cliente, il Gestore si riserva di provvedere all'adeguamento dell'allacciamento e/o del contatore con spese a carico del Cliente e a modificare, conseguentemente, le condizioni della somministrazione idrica.

In deroga a quanto prescritto nei precedenti commi è consentita, in via eccezionale, la fornitura multipla del servizio a più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio o complesso immobiliare con misura dei consumi con un unico contatore quando ricorrono situazioni o condizioni particolare quali, ad esempio, bassa pressione al punto di consegna in edifici multipiano con l'esigenza di predisporre, a cura e spese del Cliente, di idoneo

sistema di risolleamento (tipo autoclave), previsione di installazione di impianti tecnologici avanzati ed integrati a servizio dell'intero complesso edilizio.

In caso di accettazione della richiesta di deroga da parte del Gestore, con la previsione di consegna e misura dell'acqua su un unico contatore, è *fatto obbligo* al richiedente di prevedere ed installare, a propria cura e spese, idonei contatori secondari di sottomisura per ciascuna unità immobiliare e per le utenze condominiali, utilizzabili dal condominio per il riparto delle spese.

L'applicazione della tariffa sul consumo complessivo misurato dal contatore unico di consegna terrà conto del numero effettivo delle utenze, incluse le condominiali, sia per quanto riguarda il contributo di allacciamento che le quote fisse e gli scaglioni dei consumi.

Farà carico al condominio il pagamento della fattura di consumo.

Se richiesto dal condominio, il Gestore potrà fornire il *servizio di lettura* dei contatori secondari previa corresponsione del relativo costo.

ART. 7 - Servitù

Nel caso in cui per servire il richiedente si renda necessario il passaggio delle tubazioni aziendali e/o installare apparecchiature e/o pozzetti nella proprietà di terzi, lo stesso deve far pervenire anche il nulla osta per la servitù di acquedotto (comprensiva del diritto di accesso e transito nel fondo asservito per la successiva sorveglianza, manutenzioni e riparazioni dell'acquedotto) rilasciato dal terzo proprietario del fondo servente, nell'apposito modulo predisposto dal Gestore o, in mancanza, esibire il titolo che comprovi l'effettiva esistenza della stessa (contratto, sentenza costitutiva ex artt. 1031-1032 cod. civ.).

Tale autorizzazione deve intendersi insita nel contratto di fornitura quando il Cliente è anche proprietario dell'immobile.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali allacciamenti eseguiti senza l'autorizzazione suddetta e, pertanto, qualora sorgessero controversie per eventuali spostamenti di allacciamenti, tutte le responsabilità permangono in capo al Cliente.

ART. 8 - Interventi sugli allacciamenti e loro manutenzione

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni, modifiche e riparazioni relative all'allacciamento sino al limite del punto di consegna, ancorché su parti insistenti in area privata, spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate ai Clienti e a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva del Gestore, a pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

Spetta altresì esclusivamente al Gestore l'apposizione e la rimozione di sigilli e/o contatori.

Nell'alloggiamento dove è installato il contatore devono essere presenti esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le eventuali opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua al Cliente secondo le prescrizioni e gli elaborati tecnici del Gestore.

Fermo restando il principio di cui al primo comma del presente articolo, il Gestore si fa cura e carico delle spese di manutenzione dell'allacciamento insistente su suolo pubblico,

mentre rimangono a carico del Cliente le spese relative alla parte di allacciamento ricadente in proprietà privata. Per gli allacciamenti a servizio di più utenze, la manutenzione spettante al Gestore riguarda solo la parte insistente in area pubblica; l'onere di quella relativa alla parte promiscua in area privata viene ripartita fra le utenze in rapporto al diametro dei rispettivi contatori.

In ogni caso è del Cliente la responsabilità di ogni e qualsiasi danno che possa essere cagionato dall'acqua fuoriuscita dall'allacciamento in proprietà privata.

Il Gestore ha la facoltà di eseguire, a spese del Cliente, la modifica e/o sostituzione dell'allacciamento insistente in proprietà privata fino al punto di consegna qualora tali interventi siano necessari anche in conseguenza a modifiche ambientali, vetustà o non conformità alle norme di sicurezza.

Per la riparazione dei guasti sulle derivazioni in proprietà privata provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti e patienti, qualora non sia stato possibile accertare il responsabile del danneggiamento.

ART. 9 - Ubicazione ed accessibilità al contatore (o apparecchio di misura)

In merito all'ubicazione del contatore è stabilito che:

a) di norma, il contatore deve essere collocato in nicchia ricavata nella recinzione o in idoneo pozzetto in proprietà privata, nel punto più vicino alla condotta aziendale. Di norma, deve essere altresì garantito, sia per la nicchia che per il pozzetto, l'accesso diretto dall'area pubblica. In casi eccezionali, e per comprovate esigenze accertate dal Gestore, il pozzetto contenente il contatore e la relativa tubazione, potranno essere collocati su terreno di terzi, previa acquisizione da parte del richiedente delle autorizzazioni della proprietà;

b) le modalità costruttive della postazione sono individuate dal Gestore.

ART. 10 - Manutenzione del contatore

Il Gestore è proprietario del contatore e provvede alla manutenzione ordinaria dello stesso, a propria cura e spese.

All'atto della posa il contatore viene dato in consegna al Cliente, che deve rispondere della sua buona conservazione e di qualunque manomissione o danno ad esso arrecato anche da terzi.

La sostituzione del contatore viene fatta a cura e spese del Gestore nei casi di manutenzione ordinaria, e a spese del Cliente in tutti gli altri casi quali, a titolo esemplificativo, guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.

Il Gestore ha facoltà di imporre lo spostamento del punto di consegna, e relative connessioni, a spese del Cliente qualora lo stesso, per modifiche ambientali o non conformità alle norme di sicurezza, venga a trovarsi in luogo non adatto alle verifiche e/o alla sua conservazione, ovvero non rispetti le disposizioni del presente Regolamento in merito.

ART. 11 - Contributi a fondo perduto

Il Gestore avrà diritto di ottenere dal Cliente un contributo, a fondo perduto, nelle spese di rafforzamento e prolungamento condotte e nel potenziamento impianti ove, a suo

giudizio, per poter effettuare la somministrazione richiesta, ritenga necessario adeguare o integrare le opere principali esistenti.

Dette opere rimangono comunque di proprietà esclusiva del Gestore.

ART. 12 - Impianti interni

Gli impianti interni costituiti dalle tubazioni di distribuzione e dai relativi apparecchi all'interno della proprietà privata e la loro manutenzione, sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità del Cliente in conformità alla vigente normativa.

E' compito del Cliente controllare, o far controllare da tecnici specializzati, la rispondenza dell'impianto interno alle norme vigenti.

Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e che dovranno essere osservate ed eseguite a cura e spese del Cliente.

Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione idrica nei casi in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza e sugli impianti, e possa costituire pericolo reale ed immediato per la distribuzione in rete dell'acqua potabile.

Il Cliente, comunque, è l'unico responsabile dell'osservanza delle vigenti disposizioni igienico sanitarie sull'uso dell'acqua potabile.

ART. 13 - Impianti antincendio privati

E' responsabilità del Cliente progettare, costruire e mantenere correttamente la rete privata antincendio, in relazione all'allacciamento concesso ed alle necessità di protezione antincendio nonché alle norme e disposizioni emanate dalle competenti Autorità. E' responsabilità del Cliente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto privato, effettuando le verifiche periodiche previste dalla normativa. Per tali impianti, il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alla quantità ed alla pressione di acqua erogabile.

E' responsabilità del Cliente adeguare l'impianto alla normativa vigente.

Titolo IV. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 14 - Avvio del rapporto contrattuale - domanda di somministrazione

La somministrazione d'acqua è accordata alle persone fisiche e giuridiche od Enti pubblici/privati che ne facciano richiesta, sia in qualità di proprietari sia in qualità di conduttori, comodatari o legittimi possessori/detentori ad altro titolo degli immobili cui la fornitura è destinata.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore, viene firmata dall'interessato il quale, sottoscrivendola, accetta anche tutte le disposizioni del presente Regolamento.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e deve, altresì, essere corredata dai documenti necessari richiesti, pena la mancata accettazione della stessa.

Nella domanda deve essere dichiarato anche l'uso per cui l'acqua viene richiesta.

Sottoscrivendo la domanda di somministrazione, il Cliente riconosce che tutto quanto costituisce impianto di acquedotto a monte del punto di consegna compreso, come definito

al precedente art. 4, è di proprietà del Gestore, il quale può disporne in qualsiasi momento, anche per forniture a terzi.

Il Gestore si impegna ad accettare le richieste ad esso pervenute, nei limiti della capacità delle rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico.

Il Gestore, nel caso di comprovati motivi tecnici, o per l'ubicazione dell'utenza ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, potrà accogliere la richiesta subordinandola al pagamento delle spese per l'esecuzione delle opere necessarie. In tali casi il Gestore provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

ART. 15 - Oneri, spese e deposito cauzionale o anticipo sui consumi

Il Cliente, a seguito della presentazione della domanda, dovrà versare al Gestore la somma stabilita a titolo di diritti, di deposito cauzionale infruttifero o di anticipo sui consumi e spese di attivazione.

Il deposito cauzionale, o l'anticipo sui consumi, è infruttifero e viene fissato, per ciascun tipo di utenza, nella "Tabella Tariffe ed oneri economici".

Per le utenze ad uso non domestico, il Gestore si riserva la facoltà di fissare il deposito cauzionale infruttifero o l'anticipo sui consumi proporzionato al massimo consumo dell'utenza ovvero, nel caso di nuova utenza, di commisurarlo ad utenze simili.

Il Gestore potrà, inoltre, richiedere al Cliente, anche in corso di contratto, una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa commisurata alla somma del fatturato di 3 periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza od in base ai consumi specifici di quel Cliente. Il Gestore tratterà la fidejussione a garanzia del pagamento di tutti i suoi crediti, provvedendo allo svincolo a seguito della cessazione del rapporto e contestuale verifica dell'inesistenza di inadempimenti degli obblighi contrattuali. La fidejussione dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, entro 8 giorni, a semplice richiesta scritta del Gestore.

Nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, il Cliente risulti insolvente, il Gestore potrà chiedere l'aggiornamento dell'ammontare del suddetto deposito o anticipo.

Il Gestore, in caso di insolvenza del Cliente, potrà compensare con tale deposito, o anticipo, i propri crediti, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge e fermo restando l'obbligo per il Cliente di ricostituire il deposito o l'anticipo nella sua integralità.

Il deposito cauzionale, o l'anticipo sui consumi, infruttifero verrà restituito al momento della cessazione del rapporto di somministrazione, salvo conguaglio con l'importo dovuto sulla bolletta finale o con l'importo totale di una eventuale morosità pregressa per fatture insolute.

ART. 16 - Perfezionamento del contratto

La domanda di somministrazione d'acqua si ritiene accettata da parte del Gestore con l'erogazione del servizio idrico richiesto.

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando siano ultimate, collaudate e pronte per funzionare tutte le opere dell'allacciamento e siano posti in opera i contatori ed i sigilli.

In ogni caso, il contratto di somministrazione si intende perfezionato con l'emissione della prima bolletta o fattura relativa al servizio oggetto della richiesta.

Con la presentazione della domanda di somministrazione d'acqua l'utente dichiara di conoscere i contenuti del presente Regolamento e della Carta del Servizio Idrico Integrato, le cui copie sono messe a disposizione presso gli uffici del Gestore, nel sito Internet dello stesso, e comunque presso tutti i luoghi dove è possibile prelevare i moduli di domanda di somministrazione.

Titolo V. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 - Durata

Il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal medesimo dandone preavviso alla controparte 30 giorni prima della data di cessazione, mediante comunicazione scritta.

A seguito della suddetta comunicazione il Gestore provvederà alla lettura e alla rimozione del contatore, disattivando così la fornitura idrica.

ART. 18 – Risoluzione

Il rapporto di somministrazione, oltre che per il recesso/disdetta di una delle parti (art. 17), si risolve di diritto qualora il Cliente:

- a) non provveda al pagamento dei consumi e/o canoni relativi alla propria utenza;
- b) non provveda al pagamento di note di addebito per spese a suo carico;
- c) non osservi gli obblighi e i divieti previsti nel presente Regolamento.

Titolo VI. CESSAZIONE E SUBENTRO

ART. 19 - Cessazione

Nel caso di cessazione per trasferimento di proprietà dell'immobile o del godimento dello stesso a qualsiasi titolo, demolizione del fabbricato, riduzione e/o accorpamento di unità abitative, cessione dell'esercizio ecc., il Cliente (o un suo rappresentante) deve, salve diverse disposizioni, darne comunicazione scritta al Gestore almeno 30 giorni prima, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza.

Il Cliente che omette di dare l'avviso della cessazione, continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del contratto, degli impegni assunti con il Gestore. Il Cliente dovrà, pertanto, pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura da parte del Gestore – effettuata da quest'ultimo nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i programmi operativi aziendali – nonché i corrispettivi o quote fisse fino alla scadenza contrattuale oppure fino alla data di attivazione nei medesimi locali di analoga fornitura.

La cessazione potrà essere effettuata anche dal proprietario dell'immobile con comunicazione scritta al Gestore, nel caso in cui il conduttore/affittuario titolare del contratto risultasse irreperibile.

In tale ipotesi di irreperibilità la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dal Cliente che subentra, sotto la sua esclusiva responsabilità, unitamente alla dichiarazione di avere titolo all'utilizzo dell'immobile.

ART. 20 – Subentro e variazione di titolarità del contratto

In caso di subentro nell'utenza, il Cliente (o un suo rappresentante) e colui che intende subentrare nel rapporto di somministrazione devono darne immediata comunicazione al Gestore, compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica e versando gli oneri eventualmente dovuti (art. 15).

In mancanza della suddetta richiesta di subentro, il Cliente intestario del contratto resta unico responsabile dello stesso e, quindi, anche del pagamento dei consumi da parte di eventuali terzi (subentranti), finchè quest'ultimi non regolarizzano la loro posizione presentando domanda di fornitura idrica a proprio nome.

La cessazione non seguita da subentro comporta il ritiro del contatore.

Qualora, per motivate ragioni connesse alla vetustà dell'allacciamento o della sua messa a norma secondo quanto previsto dal presente Regolamento, fosse necessario modificare, correggere ovvero provvedere al rifacimento dell'allacciamento e/o allo spostamento del contatore, il subentrante dovrà sostenere tutte le relative spese secondo quanto previsto dal titolo III del presente Regolamento, oltre a sottoscrivere e presentare una nuova domanda di somministrazione, come sopra evidenziato.

E' consentita, previa comunicazione al Gestore, la mera variazione della titolarità del medesimo contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) variazione di forma societaria del medesimo soggetto giuridico;
- b) separazione o divorzio in favore del coniuge assegnatario dell'immobile, previa presentazione da parte dello stesso di autocertificazione delle suddette circostanze;
- c) successione a causa di morte del Cliente in favore degli eredi conviventi, su presentazione del certificato di morte od autocertificazione dell'avvenuto decesso ed autocertificazione della propria qualità di erede convivente. In tale ipotesi la mera variazione della titolarità è ammessa per la sola abitazione di residenza del Cliente.

Nelle suddette ipotesi i soggetti interessati sottoscrivendo l'apposita domanda, subentrano nel rapporto originario e ne assumono le eventuali esposizioni debitorie esistenti; saranno altresì tenuti a corrispondere e/o ad integrare il deposito cauzionale infruttifero (o l'anticipo sui consumi) qualora quest'ultimo sia mancante o insufficiente rispetto a quello vigente al momento della suddetta variazione.

In caso di morte del Cliente, qualora il coniuge e/o i figli conviventi non intendano chiedere l'intestazione del contratto a proprio nome, gli altri eredi o aventi diritto devono dare tempestiva comunicazione del decesso al Gestore, presentando regolare comunicazione di cessazione.

Titolo VII. IMPOSTE E TASSE

ART. 21 – Imposte e tasse

Tutte le spese per bolli, tasse e imposte, presenti e future, relative al rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico del Cliente.

Titolo VIII. CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 22 – Modalità di somministrazione

L'acqua viene somministrata di norma a misura tramite contatore.

Il Gestore si riserva la facoltà di accordare, in casi particolari, condizioni di fornitura speciali con carattere di eccezionalità.

La somministrazione, oltrechè nel rispetto delle norme emanate dalle competenti autorità pubbliche, si effettuerà alle condizioni stabilite nel contratto, nel presente Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore si riserva la facoltà, per obiettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o quando ciò sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative, di modificare le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione.

Tali eventuali modifiche entreranno in vigore con le decorrenze indicate nella relativa comunicazione od avviso.

ART. 23 - Tariffe

Le tariffe di fornitura d'acqua e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate secondo quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato intercorrente tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale "Veneto Orientale", e dalla normativa vigente.

Il Cliente ha sempre diritto di prendere visione e/o chiedere copia, presso il competente ufficio del Gestore, della Tabella Tariffe vigente.

I costi relativi agli interventi di allacciamento, riparazione, manutenzione, sostituzione dei contatori ed ogni altra attività del Gestore, potranno essere aggiornati con apposito provvedimento da comunicarsi all'Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale "Veneto Orientale".

Per le categorie di utenze diverse dagli usi domestici potrà essere previsto un impegno minimo contrattuale.

ART. 24 - Corrispettivi vari

Unitamente all'importo dell'acqua consumata, il Cliente è tenuto a corrispondere una quota fissa per l'uso dell'allacciamento, dell'apparecchio misuratore e per servizi di controllo e di misura.

Titolo IX. PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

ART. 25 - Obblighi e responsabilità del Cliente

Il Cliente, con il contratto di somministrazione, assume anche gli obblighi e deve ottemperare anche alle prescrizioni di seguito indicate:

a) deve ammettere, anche senza preavviso, il personale del Gestore o da questo incaricato, oltre che alla lettura dei contatori, alla verifica degli impianti interni ed alle ispezioni in genere che il Gestore ritenga di effettuare ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite di acqua dell'acquedotto aziendale, assicurando lo svolgimento di dette operazioni in modo agevole e senza pericoli derivanti dalla presenza di cose, animali, ecc.;

b) deve evitare qualunque manomissione di sigilli applicati dal Gestore alle connessioni, agli apparecchi di misura ed alle saracinesche chiuse;

c) deve adattare i propri impianti interni alle prescrizioni del Gestore e alle dimensioni dell'allacciamento, restando comunque esclusa ogni responsabilità a carico del Gestore per eventuali disservizi;

d) deve rispettare e far rispettare da chi interviene per suo conto, gli impianti di proprietà del Gestore ed evitarne qualunque manomissione;

e) deve proteggere l'allacciamento, il contatore e relativi manufatti contro qualunque danno ed in particolare contro il gelo; deve curarne la pulizia, la sorveglianza e la conservazione e deve segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni e/o irregolarità;

f) deve sostenere le spese di manutenzione o di rifacimento dell'allacciamento per la parte ricadente in proprietà privata;

g) deve mantenere la piastra di copertura del pozzetto libera da ingombri per consentire un facile ed agevole accesso all'apparecchio di misura e tutti gli interventi necessari (lettura dei consumi, cambio contatori, manutenzioni ecc...). Deve garantire che all'interno dell'alloggiamento del punto di consegna non vi sia alcunchè al di fuori di quanto previsto nel precedente art. 8, comma secondo;

h) deve evitare, anche per tempi brevissimi, le forti erogazioni istantanee capaci di compromettere il regime della condotta aziendale e l'apparecchio di misura;

i) non può aspirare direttamente dalla rete aziendale;

l) deve tassativamente evitare che comunque possa verificarsi ritorno d'acqua nella condotta di allacciamento attraverso tubazioni fisse o mobili in comunicazione con recipienti d'acqua (vasche, lavabi, autoclavi ecc...), sostenendo le spese per l'installazione di un dispositivo che impedisca il ritorno del flusso nella condotta aziendale;

m) deve evitare accostamenti e connessioni tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture di qualunque tipo (ad esempio quelle di pozzi privati, di pluviali, di fognatura ecc.);

n) deve farsi carico dell'esecuzione, esternamente al vano alloggio contatori ed a valle del punto di consegna, dei collegamenti equipotenziali dalle tubazioni al dispersore di terra previsti dalle norme vigenti;

o) deve utilizzare l'acqua fornita esclusivamente nello stabile per il quale è stata concessa, con assoluto divieto per il Cliente di cederla a terzi sotto qualsiasi forma (subfornitura, somministrazione, comodato....);

p) non può utilizzare l'acqua in contrasto e/o con destinazioni diverse da quelle previste nel contratto;

Il Cliente sarà esclusivo responsabile verso terzi di ogni eventuale danno al quale potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio del suo impianto.

Tutti i danni e le spese derivanti dalla omissione e dalla inosservanza di quanto sopra descritto saranno addebitate al Cliente. Ogni prelievo idrico abusivo sarà denunciato e perseguito a norma di legge.

La manomissione dei sigilli sui contatori e sulle connessioni comporterà l'addebito sulla successiva bolletta del massimo consumo verificatosi in precedenza per un periodo di normale fatturazione maggiorato del 50%, salva ogni altra ragione ed azione civile e/o penale che il Gestore riterrà opportuno intraprendere per salvaguardare i propri interessi.

Nel caso in cui le violazioni di cui al primo comma, specialmente se ripetute, rappresentino grave pregiudizio per l'organizzazione e la funzionalità del servizio, il Gestore potrà disporre l'interruzione della fornitura d'acqua senza osservare i termini di preavviso di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

I Clienti che violino le norme contrattuali o regolamentari, o comunque modifichino o danneggino gli impianti di proprietà del Gestore saranno passibili di una sanzione, commisurata alla gravità della violazione, da euro 25 ad euro 516, fatta salva per il Gestore, oltre all'interruzione della fornitura e all'eventuale risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art. 32, ogni azione civile e/o penale.

Titolo X. MODALITÀ DI EROGAZIONE

ART. 26 – Modalità di erogazione

Il Gestore opera affinché l'erogazione avvenga il più possibile con continuità e regolarità, ma non prende alcun impegno in merito alla quantità e alla pressione dell'acqua erogabile con la rete aziendale.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per cause accidentali o di forza maggiore, fatto di terzi, atto di pubblica autorità, manutenzioni, esigenze di servizio e scioperi che possano, in qualunque modo, limitare od interrompere il servizio, provocare danni, inquinamenti o alterazioni di potabilità.

Il Gestore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua potabile nel territorio di sua competenza per lavori, riparazioni o per motivi di interesse pubblico, senza che ciò determini alcun diritto di indennizzo a favore dei Clienti.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua per i motivi di cui al precedente comma, viene preventivamente portata a conoscenza dei Clienti nelle forme previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato, salvo il caso in cui la sospensione debba essere disposta con carattere d'urgenza.

Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

In nessuno dei casi sopra indicati il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o, in genere, indennizzi.

ART 27 - Verifica del contatore

Il Gestore ha sempre facoltà, anche senza avviso, di revisionare, tarare, sostituire o modificare il contatore, previa lettura in contraddittorio ai fini dell'esattezza delle misurazioni.

Il Cliente, a sua volta, potrà chiedere la verifica del contatore in caso di dubbio e motivata efficienza dello stesso.

Le spese relative a tutte le verifiche richieste, resteranno a carico del Cliente qualora gli errori, a portata e pressione normali, siano contenuti nella tolleranza del 5%.

In caso di sostituzione, il contatore rimosso verrà rottamato dal Gestore decorsi tre mesi dall'intervento, salvo che il Cliente non ne chieda, entro tale periodo, la verifica e la prova.

Qualora il contatore manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, al Cliente sarà fatto addebito del consumo riscontrato nello stesso periodo dell'anno precedente o, in mancanza di questo dato, del consumo dell'ultimo periodo di regolare funzionamento.

Titolo XI. RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

ART. 28 - Rilevazione dei consumi e modalità di fatturazione

La rilevazione dei consumi idrici e la fatturazione viene, di norma, eseguita dal Gestore con cadenza almeno semestrale.

Per specifiche esigenze, quali a mero titolo esemplificativo la stagionalità delle utenze o utenze con consumi molto elevati, possono essere stabilite fatturazioni per periodi più brevi (quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili).

Nel periodo intercorrente tra le letture del contatore, il Gestore si riserva la facoltà di emettere una bolletta di acconto stimato in riferimento ai precedenti consumi, con successivo conguaglio al momento della rilevazione effettiva; in modo analogo si procederà qualora non fosse possibile effettuare la lettura dei contatori in tempo utile per la bollettazione.

In casi particolari il Gestore potrà effettuare fatturazioni su consumi presunti sulla base delle fatture precedenti.

Per gli usi di natura provvisoria ed occasionale (cantieri edili e stradali, svolgimento di fiere, mostre e mercati e manifestazioni simili) di durata inferiore a 30 giorni, l'erogazione del servizio avviene previo pagamento delle spese di allacciamento e di consumo presuntivamente calcolato in base alla durata ed alle caratteristiche della fornitura, fatto salvo conguaglio finale sulla base del consumo effettivo.

ART. 29 - Accertamento dei consumi

La lettura dei contatori, e l'eventuale esazione delle bollette, è affidata a personale, incaricato o delegato, dal Gestore, provvisto di apposita tessera di riconoscimento.

Il Gestore ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento letture di controllo dei contatori.

Qualora il personale del Gestore non riesca ad effettuare la lettura a causa dell'inaccessibilità del contatore, il Cliente resta ugualmente vincolato all'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali.

In particolare, nel caso in cui non fosse possibile eseguire la rilevazione dei consumi a causa dell'assenza del Cliente, verrà lasciata una cartolina sulla quale l'interessato riporterà la lettura corrente del contatore; lettura che, entro 5 giorni, dovrà essere comunicata in qualsiasi modo (posta, fax, e-mail....) al Gestore. In mancanza, il Gestore si riserva di addebitare al Cliente un consumo presunto, determinato sulla base delle bollette precedenti, provvedendo al relativo conguaglio con la successiva lettura effettiva.

Qualora l'impossibilità della lettura perduri, nonostante specifico invito scritto al Cliente, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura con le modalità di cui all'art. 33. La riattivazione della fornitura sarà effettuata dal Gestore solo dopo la lettura effettiva del contatore da parte del personale preposto e ad avvenuto pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo da parte del Cliente.

Il recapito delle bollette avverrà all'indirizzo indicato dal Cliente nella domanda di somministrazione.

A tal fine il Cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore di qualsiasi variazione del recapito.

Titolo XII. PAGAMENTO DELLE BOLLETTE/FATTURE

ART. 30 - Modalità di pagamento

Il pagamento della bolletta deve avvenire integralmente entro la data di scadenza riportata nella stessa e secondo una delle seguenti modalità:

- presso tutti gli uffici postali, utilizzando il bollettino premarcato allegato alla bolletta;
- tramite gli Istituti di Credito;
- mediante domiciliazione bancaria o postale;
- presso gli Uffici abilitati nelle sedi del Gestore;
- tramite Internet;
- mediante altre forme offerte dal mercato

In ogni caso le modalità di pagamento sopra elencate potranno essere utilizzate solo allorquando attivate dal Gestore.

ART. 31 – Ritardo nei pagamenti. Penale di mora

Il pagamento delle bollette dovrà avvenire entro la data di scadenza riportata sulle stesse.

Le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti.

Il Gestore potrà comunque concedere, in casi eccezionali e su motivata richiesta del Cliente, rateazioni nei pagamenti delle bollette il cui importo superi notevolmente quello normale.

Per pagamenti effettuati dopo la data di scadenza verrà applicata una penale di mora pari al 2% dell'importo dovuto, per un ritardo sino a 7 giorni, e al 5% oltre tale termine, con un minimo di € 1,00; tale penale verrà addebitata nella bolletta successiva.

ART. 32 – Interruzione fornitura e risoluzione per mancato pagamento

Trascorsi trenta giorni dal termine indicato in bolletta senza che venga effettuato il pagamento, il Gestore potrà risolvere il contratto di utenza e provvederà all'interruzione della fornitura, secondo le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Le spese per i solleciti, il recupero del credito e gli interventi del personale del Gestore, saranno addebitati al Cliente nella misura stabilita dal Gestore.

La somministrazione sospesa per morosità potrà essere riattivata solo dopo che il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi insoluti e delle spese relative alla chiusura e riattivazione del servizio.

Il Cliente moroso non può, in ogni caso, pretendere il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla sospensione dell'erogazione, nè può ritenersi svincolato dagli obblighi contrattuali.

ART. 33 - Attestazione di pagamento

Costituiranno prova dell'avvenuto pagamento la quietanza apposta sulle bollette dagli uffici del Gestore, la ricevuta dell'ufficio postale o degli istituti di credito e la comunicazione degli istituti bancari domiciliatari salvo buon fine.

ART. 34 - Pagamento fatture

Le stesse modalità di pagamento di cui all'art. 30, si adotteranno per lavori e forniture per ricambi, per riparazione, per sopralluoghi, prove etc. che fossero state eseguite nell'interesse dell'utenza e per ogni altro titolo di credito nei confronti del Cliente.

Anche in questo caso il mancato pagamento dà facoltà al Gestore di sospendere l'erogazione e di revocare l'utenza con le modalità di cui al precedente art. 32.

ART. 35 – Consumi eccezionali d'acqua per perdite occulte

I consumi eccezionali d'acqua - corrispondenti ad almeno tre volte il consumo medio d'acqua rilevato nei due periodi di fatturazione precedenti corrispondenti e, per le nuove utenze, a quello accertato, con le stesse modalità, per utenze analoghe - che, previo accertamento del preposto Ufficio Aziendale, risultano provocati da rotture o guasti a tubazioni interrate a valle del contatore, imprevedibili e non accertabili da parte del Cliente in base a normale diligenza, verranno fatturati, per una sola rottura, come segue:

- a tariffa normale per il consumo medio;
- a tariffa base per il 50% del consumo eccedente il consumo medio.

Gli importi calcolati in abbuono tariffario non possono essere suddivisi in più periodi di fatturazione.

I casi in cui il consumo eccezionale supera di oltre 20 volte il consumo medio saranno esaminati dal Gestore che potrà, motivatamente, discostarsi dai sopra esposti criteri di fatturazione.

Nelle suddette ipotesi il Cliente dovrà comunque richiedere al Gestore una lettura straordinaria del contatore, o procedere direttamente tramite autolettura, sicchè i consumi eccezionali successivi a tale rilevazione non saranno passibili di riduzione in sede di fatturazione. In ogni caso la data di detta lettura straordinaria non può essere successiva a quella della scadenza di pagamento riportata nella bolletta relativa al periodo in cui è avvenuta la rottura.

Il Cliente dovrà provvedere alla riparazione entro 15 giorni e comunque prima dell'emissione della bolletta relativa al periodo in cui si è verificato il guasto, avvisando il Gestore con almeno 2 giorni di anticipo e lasciando lo scavo aperto per poter effettuare il sopralluogo. Qualora il Cliente si trovasse nella necessità di effettuare la riparazione e l'immediato interrimento dello scavo prima del succitato sopralluogo, producendo al Gestore valide motivazioni, lo stesso potrà dimostrare in via eccezionale di aver diritto all'abbuono tariffario mediante presentazione di documentazione fotografica dell'intervento eseguito e la dichiarazione del tecnico che ha provveduto allo stesso allegando la relativa fattura.

La procedura di abbuono tariffario prevista nei commi precedenti non verrà applicata qualora il Gestore provveda ad attivare un servizio di copertura per le eventuali perdite occulte, con quota di adesione volontaria a carico del Cliente.

La procedura di abbuono tariffario e/o il servizio di copertura non saranno riconosciuti ai Clienti che si trovino in condizioni di insoluto verso il Gestore.

Titolo XIII. DOMICILIO DEL CLIENTE

ART. 36 - Elezione di domicilio

Il Cliente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio, ai fini contrattuali, nel luogo dove viene somministrata l'acqua, con facoltà di indicare un recapito anche diverso dal domicilio, per l'invio delle bollette e per le altre comunicazioni di servizio.

Titolo XIV. RECLAMI E CONTROVERSIE

ART. 37 - Reclami e comunicazioni

Per qualsiasi reclamo e/o comunicazione, il Cliente deve rivolgersi direttamente al Gestore secondo le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART. 38 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria. Competente, in via esclusiva, è il Foro del luogo dove è sorto il rapporto contrattuale di somministrazione.

Titolo XV. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - Modifiche e/o integrazioni del Regolamento

Al fine di garantire un servizio più efficiente ed efficace il Gestore si riserva di modificare e/o integrare in ogni tempo le norme e le disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'approvazione da parte dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale".

Delle modifiche e/o integrazioni verrà data comunicazione ai Clienti nella prima fatturazione utile con facoltà per i Clienti di recedere dal contratto.

ART. 40 - Decorrenza del Regolamento

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale o aziendale precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale".

I contratti di somministrazione d'acqua sottoscritti dai Clienti con i precedenti gestori salvaguardati o con i singoli Comuni sono da ritenersi automaticamente trasferiti al nuovo gestore alle condizioni previste nel presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto in essere.

Dell'avvenuta entrata in vigore del presente Regolamento deve darsi notizia ai Clienti in occasione della prima fatturazione utile, con facoltà per gli stessi di recedere dal contratto.

PARTE II: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione nel territorio dei 50 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" nel quale la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è stata affidata alla Piave Servizi S.c.r.l. con deliberazione dell'A.A.T.O. del 21 febbraio 2007 n. 2. Tale società, a capo del gruppo contrattuale Piave Servizi, opera nel suddetto territorio anche a mezzo delle proprie società operative: A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE- PIAVE S.p.A..

In particolare il presente Regolamento costituisce lo strumento mediante il quale, ai sensi della normativa vigente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato individua e stabilisce:

- a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili;
- b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- c) le modalità di rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
- d) i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti;
- e) le modalità di controllo degli scarichi e la verifica degli obblighi regolamentari e autorizzatori;
- f) il conferimento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione;
- g) le sanzioni amministrative e i provvedimenti per le violazioni alle prescrizioni normative e regolamentari;

ed altresì:

- h) promuove l'applicazione delle norme sul risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua al fine di ottimizzare l'uso della risorsa;
- i) persegue gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per gli scarichi terminali degli impianti di depurazione, a salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei corpi ricettori;
- j) regola le esigenze di collettamento delle acque reflue urbane del bacino d'utenza, anche non ancora soddisfatte, nel rispetto della capacità residua di trattamento di ciascun impianto di depurazione;
- k) garantisce che non venga compromesso il riuso delle acque reflue depurate e che le caratteristiche qualitative dei fanghi siano idonee a soluzioni di smaltimento sicure e compatibili per l'ambiente;

Al presente Regolamento verrà data applicazione tramite:

- i procedimenti di approvazione dei progetti di opere fognarie ed impianti;
- i procedimenti di autorizzazione/nulla osta per gli scarichi in rete fognaria e le norme tecniche di allacciamento;
- i controlli degli insediamenti industriali allacciati alla rete fognaria finalizzati alla verifica dell'accettabilità degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pre-trattamento adottati e dell'applicazione dei criteri sul risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua nonché all'accertamento quali-quantitativo degli scarichi ai fini tariffari;

- i valori limite di emissione per lo scarico in pubblica fognatura individuati tenendo conto della tipologia ed entità dello scarico, in relazione alle capacità depurative disponibili a valle, ed in funzione degli obiettivi specificati ai commi precedenti;
- la disciplina tariffaria e sanzionatoria.

Il presente Regolamento fa parte integrante del contratto di fornitura o allacciamento alla fognatura pubblica e la sua conoscenza ed osservanza è obbligatoria per il Cliente.

Il presente Regolamento non si applica agli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, in quanto non di competenza del gestore.

Il presente Regolamento viene predisposto dal Gestore nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rete fognaria (o fognatura)**: un sistema di condotte a tenuta per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane. Non costituiscono fognatura fossi e canali.
- b) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento di aree non adibite ad attività produttive (si veda lett. q)), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- c) **fognatura mista**: rete fognaria che canalizza sia le acque reflue domestiche e industriali che le acque reflue meteoriche di dilavamento;
- d) **acque di prima pioggia**: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento, salvo diversa disposizione normativa regionale;
- e) **acque meteoriche di dilavamento**: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- f) **acque di seconda pioggia**: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso; si considerano eventi meteorici distinti quelli separati da un intervallo temporale di almeno 48 ore;
- g) **acque di lavaggio**: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;
- h) **impianto di depurazione**: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
- i) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- j) **acque reflue assimilabili alle domestiche:** acque reflue definite tali dal comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed inoltre quelle individuate all'art. 3, lettera B) del presente Regolamento;
- k) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento che non dilavino aree adibite ad attività produttive come definite nella successiva lettera q);
- l) **acque bianche:** qualsiasi tipo di acque prive di carico inquinante o che prima dello scarico rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, quali ad esempio le acque di drenaggio di falda, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque meteoriche provenienti da aree non adibite ad attività produttive, le acque di raffreddamento;
- m) **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- n) **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria;
- o) **acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- p) **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- q) **aree esterne adibite ad attività produttive:** tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con una qualche sistematicità, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento di sostanze inquinanti;
- r) **abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno giorno;
- s) **Servizio Idrico Integrato:** l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;
- t) **Gestore del Servizio Idrico Integrato:** il soggetto che, a seguito dell'affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" e in base alla Convenzione di cui all'art. 151 del D. Lgs. n. 152/2006 e del capo III della L.R. n. 5 del 1998, gestisce il Servizio Idrico Integrato ovvero, nel caso specifico, la Piave Servizi S.c.r.l. che opera nel territorio di competenza anche a mezzo delle società operative A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave (VE), S.I.S.P. S.r.l. di Codognè (TV) e Sile-Piave S.p.A. di Roncade (TV). Ogni riferimento al Gestore deve intendersi attribuito, salvo diversa specifica indicazione, anche alla Società Operativa competente per territorio;
- u) **Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale:** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, rappresentata nel caso

specifico dal costituito consorzio tra enti locali "Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale".

- v) **allacciamento**: tratto di tubazione che collega il pozzetto d'utenza, posto di norma a ridosso del limite della proprietà privata, con il collettore principale delle acque reflue;
- w) **opere di scarico**: sistema di opere, condotte e tubazioni ricadenti in suolo privato e destinate a convogliare uno scarico di acque reflue nel pozzetto di utenza;
- x) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche a benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- y) **scarichi esistenti**: gli scarichi che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio nel rispetto del regime autorizzativo previgente.

ART. 3 - Classificazione delle acque reflue

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento gli scarichi nella fognatura pubblica si distinguono in:

A - Acque reflue domestiche

Rientrano in questa categoria le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi igienici e/o bagni ovunque siano collocati e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al successivo Titolo III.

B - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

Rientrano in tale categoria le acque reflue definite tali dal comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Inoltre, salvo diversa normativa regionale in materia, sono assimilabili alle domestiche anche le acque reflue appartenenti alle sottocategorie "B1" e "B2" così come di seguito descritte:

Tipo "B1"

Rientrano in tale categoria le acque reflue provenienti da insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:

- stabilimenti termali;
- trasporti;
- magazzinaggio;
- comunicazioni;
- intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare;
- informatica e studi professionali;
- pubblica amministrazione e difesa, con esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico e purchè all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;

- altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14/12/1992 Allegato 1, suballegato D, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 7.1.1993, limitatamente ai punti 91, 92, 93 con esclusione del punto 93.01 e ad esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico;
- laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;
- lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale e che utilizzino al massimo lavatrici ad acqua con capacità complessiva di carico non superiore ai 15 kg;
- attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio (negozi alimentari, pasticcerie, rosticcerie, ristoranti, pizzerie, panifici, supermercati, mense, etc...) senza annesso laboratorio;

Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al successivo Titolo III.

Tipo "B2"

Rientrano in tale categoria

- gli scarichi provenienti da attività ospedaliere e/o sanitarie, compresi gli ambulatori medici (v. art. 26);
- gli scarichi provenienti da aree attrezzate per autocaravan (v. art. 28);
- gli scarichi delle piscine (v. art. 29);
- attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio stessa. Sono da considerarsi appartenenti a tale categoria le attività alimentari a livello artigianale, mentre sono da considerarsi escluse invece le attività alimentari a livello industriale con vendita all'ingrosso aventi acque di scarico diverse da quelle dei servizi igienici;

e le acque reflue provenienti da ogni altra attività industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Temperatura	pH	Solidi sospesi	COD	BOD5	RAPPORTO C.O.D./B.O.D.5
30°C	7,5 ÷ 8,5	500 mg/l	900 mg/l	500 mg/l	1,8

	N totale	N ammoniacale	P totale	Tensioattivi	Oli e grassi
	80 mg/l	30 mg/l	20 mg/l	10 mg/l	100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 "Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico per acque assimilabili alle acque reflue domestiche " di cui al successivo Titolo III (art. 26).

C - Acque reflue industriali:

Rientrano in questa categoria:

1. le acque reflue diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento e non provenienti dalle attività le cui acque reflue siano assimilabili, a norma della precedente lettera B, a quelle domestiche;
2. le acque meteoriche di dilavamento di aree esterne adibite ad attività produttive come definite all'art. 3 lettera q);
3. le acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti che possano recapitare agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane tramite rete fognaria o condotta dedicata.

Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico" di cui al successivo Titolo IV.

ART. 4 - Competenze

Sono di competenza del Gestore gli scarichi di acque reflue (domestiche, assimilate ed industriali) che recapitano in pubblica fognatura.

Sono di competenza degli Enti proprietari la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e manufatti per la raccolta, dispersione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento di strade e piazze, salvo quanto previsto al successivo art. 17.

ART. 5 - Corretto e razionale uso dell'acqua

In merito all'approvvigionamento idrico, dovranno essere attuate le scelte più razionali possibili in funzione dei differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa qualitativamente più idonea e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi nonché all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

L'impiego di risorse pregiate, quali acque di falda o di sorgente, dovrà essere progressivamente limitato utilizzando, ove possibile, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi, e favorendo il riciclo e riutilizzo dell'acqua prelevata.

Le reti fognarie interne, per quanto possibile, dovranno rispondere ad una razionale strutturazione, in relazione ai tipi diversi di liquami addotti allo scarico, che consenta, ove possibile, il recupero o il riutilizzo delle acque usate. Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti ed i sistemi di sicurezza atti ad evitare inquinamenti accidentali delle acque superficiali, nonché soluzioni che consentano di far fronte tempestivamente ad eventuali avarie dell'impianto di depurazione.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 - Allacciamento

Qualora gli impianti di depurazione conservino capacità residua di trattamento e a prescindere dalla compatibilità altimetrica fra le quote di scorrimento del collettore (e/o allacciamento) e quelle delle opere di scarico, gli edifici ed insediamenti civili, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadano in aree servite da pubblica fognatura devono immettere le proprie acque reflue domestiche o assimilate nella rete fognaria (mista o nera) afferente ai suddetti impianti.

Il Gestore potrà concedere la deroga a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

In caso di:

- a) insediamenti abitativi esistenti ma non ancora allacciati;
- b) costruzione di nuovi tronchi di fognatura;
- c) lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura;

l'Amministrazione Comunale interessata, in accordo con il Gestore, provvederà all'emissione e alla notifica dell'invito/ordinanza di allacciamento/adeguamento, stabilendo altresì un termine per il relativo adempimento.

L'ordinanza di cui al comma precedente dovrà prevedere l'eliminazione dei manufatti igienicamente o funzionalmente non idonei o incompatibili (quali pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff, ecc...) con la corretta funzionalità della fognatura e degli impianti di trattamento finali.

Gli edifici o le installazioni che producono acque reflue industriali possono essere allacciati alla rete fognaria pubblica previa verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità e capacità ricettiva e di trattamento dei sistemi di convogliamento e depurazione esistenti.

Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti da allacciare. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura pubblica, le utenze già allacciate sono tenute, con spese a proprio carico, ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 7 - Autorizzazione agli scarichi

Tutti gli scarichi nella fognatura, o la modifica degli stessi, devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore.

A tal fine i titolari delle attività e/o degli scarichi che intendono allacciarsi alla rete fognaria o modificare le opere di scarico già esistenti dovranno acquisire preventivamente alla realizzazione delle opere stesse le relative autorizzazioni all'esecuzione di cui al successivo Titolo III e IV.

In deroga al primo comma, gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi con le modalità, i limiti e nell'osservanza delle prescrizioni tutte di cui al presente Regolamento.

Gli scarichi di acque reflue domestiche possono essere attivati solo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione che verrà rilasciato dal Gestore con le modalità di cui al successivo Titolo III.

Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali il procedimento si conclude con il rilascio di un'autorizzazione con le modalità di cui rispettivamente al Titolo III e al Titolo IV.

Il provvedimento di autorizzazione contiene le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità allo scarico, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dai requisiti regolamentari stabiliti dal Gestore. I limiti di accettabilità possono riguardare anche parametri non contemplati dalla normativa vigente qualora ne sia accertata la presenza allo scarico ed implicino un eventuale danno per le strutture fognarie, l'impianto di depurazione e/o per gli operatori.

Il nulla osta/certificato di regolare esecuzione allo scarico in pubblica fognatura costituiscono documento vincolante per il rilascio del certificato di agibilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Relativamente agli oneri, sono a carico del Richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e sopralluoghi necessari per le istruttorie relative alla richieste di allacciamento e scarico previste dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 8 - Proprietà e realizzazione delle opere di fognatura

Il Gestore gestisce e cura la manutenzione delle reti e degli impianti di fognatura e depurazione ricadenti nelle aree di proprietà pubblica fino al punto di consegna e/o misurazione (ex artt. 143 e 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Ad insindacabile giudizio dello stesso Gestore, e sempre che le aree possano permanere costantemente accessibili da parte dei mezzi necessari (quali automezzi di espurgo etc.), la manutenzione può essere estesa anche alle reti ed agli impianti che, pur ricadendo in aree private, siano vocati al pubblico uso in forza di uno specifico negozio giuridico.

In caso di esecuzione di nuove opere il regime di proprietà si differenzia a seconda del soggetto che le realizza. In tal senso si individuano le seguenti casistiche:

- nel caso di opere realizzate dal Gestore, la proprietà è e rimane del Gestore fino alla scadenza del servizio, successivamente alla quale il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'Ambito e a trasferire in proprietà agli Enti Locali tutte le opere realizzate, ai sensi della vigente convenzione stipulata tra l'Autorità d'Ambito Ottimale "Veneto Orientale" ed il Gestore e Piave Servizi s.c.r.l.;
- nel caso di opere realizzate dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati, fatta salva l'acquisizione da parte degli stessi del preventivo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito, la preventiva Convenzione stipulata con il Gestore disciplinerà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle

opere, sulla base di Convenzioni tipo approvate dall'Autorità d'Ambito a cui gli Enti Locali ed gli altri soggetti pubblici e/o privati dovranno conformarsi;

Si distinguono, in particolare, le seguenti fattispecie:

A - Reti e impianti realizzati nell'ambito di piani urbanistici attuativi.

Si distinguono le seguenti fattispecie:

1. Cessione obbligatoria di aree pubbliche: in questa ipotesi il lottizzante cede obbligatoriamente al Comune una quota delle aree della lottizzazione e di conseguenza i sottoservizi fognari insistenti su tali aree passano in gestione al Gestore in forza della Convenzione di affidamento tra l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" e il Gestore stesso.
2. Servitù su aree private: in questa ipotesi il lottizzante costituisce una servitù a favore del Comune per l'uso pubblico delle aree private interessate dalle opere, mantenendo generalmente in carico ai privati l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse;
3. Cessione dei sottoservizi di aree private: in questa ipotesi il lottizzante cede gratuitamente al Comune, con relativa servitù di fognatura/passaggio, i sottoservizi che il gestore individua in aree private, e di conseguenza gli stessi passano in gestione al Gestore in forza della convenzione di servizio.

Inoltre per lottizzazioni in aree non servite da fognatura, la lottizzazione potrà:

4. essere dotata di impianto di trattamento adeguato, ma la rete e lo stesso resteranno in gestione e a carico del privato fino al momento in cui la lottizzazione sarà collegata al depuratore pubblico. Le opere dovranno essere predisposte per il futuro collegamento e saranno cedute da subito al Comune solo per quella parte di rete predisposta in area oggetto di cessione anche se non ancora utilizzata;
5. essere collegata alla rete fognaria esistente più vicina con oneri completamente a carico del lottizzante.

Tutti i progetti devono ottenere il nulla osta del Gestore o essere da esso predisposti.

Il Gestore fornirà al Comune indicazioni specifiche, da inserire nelle convenzioni dei piani attuativi, relativamente alle reti da cedere e a quelle da mantenere in carico ai privati.

Prescrizioni di tipo tecnico su opere fognarie pubbliche e private saranno fornite dal Gestore, mentre pareri/concessioni relativi a parti pubbliche e private saranno rilasciati rispettivamente dal Gestore e dal Comune.

La definizione dello scomputo degli oneri in relazione ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 è di competenza esclusiva dei Comuni.

B - Reti e impianti realizzati successivamente al completamento dei piani urbanistici attuativi.

Qualora un privato chieda, per sopravvenute necessità, di modificare le reti e/o impianti esistenti costruendo opere sia su proprietà pubblica che all'interno di proprietà private e laddove il Gestore riscontri la necessità di realizzare tali opere (in particolare all'interno delle aree private), le stesse potranno essere realizzate dal richiedente a proprie spese, in analogia con le opere di cui al punto precedente alle seguenti condizioni:

- costruzione delle opere su progetto predisposto o approvato dal Gestore;
- cessione delle opere gratuitamente al Comune;

- costituzione di una servitù di fognatura e di passaggio nelle aree private per le quali sia necessario effettuare la gestione.

ART. 9 - Separazione degli scarichi e risanamento delle reti fognarie

Indipendentemente dal fatto che nella zona siano presenti fognature pubbliche di tipo separato o misto, nelle aree di nuova urbanizzazione dovranno essere realizzate esclusivamente fognature di tipo separato (così come definite nel precedente art. 3).

Lo scarico fognario delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o nel collettore delle acque bianche ove presente, previa acquisizione di pareri/autorizzazioni da parte della Autorità competenti.

In presenza di reti separate è vietato scaricare nella fognatura nera qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (ad esempio: acque di drenaggio di falda, acque meteoriche di aree residenziali, acque di raffreddamento non suscettibili di contaminazione, acque di fontane o sorgive, ecc.).

E' comunque vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

In caso di reti fognarie miste pubbliche esistenti ed allo scopo di risanare la funzionalità e la gestione degli impianti di depurazione spesso compromessi dagli eccessivi carichi idraulici, dovrà essere progressivamente prevista l'eliminazione degli apporti di acque non inquinate o che rispettino i limiti di emissione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla pubblica fognatura. A tal fine il Gestore deve, ove possibile, prescrivere al titolare dello scarico l'eliminazione di tutti gli apporti di acque non inquinate in pubblica fognatura deviandole in diverso corpo ricettore previa acquisizione, a cura dell'utente, di pareri ed autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Nel caso di aree destinate ad attività produttive le reti di acque bianche dovranno inoltre essere progettate in modo da evitare la commistione tra acque meteoriche potenzialmente inquinate, ovvero che dilavano aree esterne adibite ad attività produttive, e quelle non contaminate derivanti dai pluviali delle coperture o da superfici dove non si svolgono le attività sopra descritte.

Le reti di scarico di acque reflue industriali di nuova realizzazione dovranno prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, per le acque di raffreddamento e per le acque meteoriche.

Per gli insediamenti industriali esistenti, in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore potrà prescrivere che le acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, siano scaricate separatamente rispetto allo scarico terminale dello stabilimento e che, ove possibile, siano riciclate e riutilizzate previo eventuale trattamento.

ART. 10 - Opere fognarie a servizio di nuove urbanizzazioni. Criteri generali di progettazione

Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le opere fognarie a servizio di nuove urbanizzazioni o di urbanizzazioni esistenti interessate da interventi di

riassetto urbano potranno essere progettate direttamente dal Gestore su esplicita richiesta della Ditta committente, con oneri a carico del richiedente.

In caso di affidamento ad altro progettista, il progetto dovrà ottenere l'approvazione di competenza da parte del Gestore, con relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente.

Gli oneri di cui ai commi precedenti comprendono l'assistenza di tecnici del Gestore in fase di esecuzione e collaudo a supporto del Direttore dei lavori e del Collaudatore; sono escluse tutte le prestazioni operative per lavori e/o esecuzione di prove, misure, sopralluoghi straordinari ecc.... da computarsi separatamente.

Per l'ottenimento di tale parere dovranno essere presentati tutti gli elaborati richiesti dal Gestore.

Il progettista rimane unico responsabile dei dati forniti e delle scelte progettuali, quali ad esempio il dimensionamento delle opere, la verifica idraulica delle condizioni di deflusso, la determinazione delle quote, ecc.

Le opere di fognatura dovranno rispettare le indicazioni del presente Regolamento con particolare riferimento a quanto riportato nel presente articolo; eventuali variazioni o deroghe rispetto alle indicazioni regolamentari potranno essere ammesse per motivi tecnico/economici solo in seguito ad autorizzazione del Gestore.

La definizione progettuale delle opere di fognatura dovrà seguire i più efficaci criteri per la salvaguardia e protezione ambientale da possibili fenomeni di inquinamento.

In particolare si dovrà considerare:

- l'utilizzo di sistemi di fognatura di tipo separato nel rispetto della vigente normativa;
- la riduzione del grado di impermeabilizzazione delle aree salvaguardando possibili zone verdi ed utilizzando superfici drenanti o semi-drenanti laddove possibile (parcheggi, piazzali, ecc.).

Il Gestore potrà emanare specifiche prescrizioni sulle opere fognarie in base alla posizione ed alla tipologia dei nuovi insediamenti. Allo stesso modo potranno essere fornite indicazioni dai vari Enti proprietari di aree o di opere che verranno interessate dalle nuove fognature (con particolare riferimento ai Consorzi di Bonifica ed agli Enti titolari dei corpi idrici ricettori).

Per il dimensionamento delle reti di fognatura, il progettista dovrà applicare le formule ed i criteri dettati dall'ingegneria idraulica, provvedendo alla corretta valutazione delle portate di origine civile, industriale e meteorica, al dimensionamento delle tubazioni, alla verifica delle velocità di scorrimento e dei gradi di riempimento, alla verifica statica delle tubazioni e dei manufatti ordinari e all'analisi di tutti gli aspetti costruttivi inerenti alle opere che si andranno a realizzare.

Allo stesso modo andranno correttamente dimensionati tutti gli eventuali manufatti speciali quali: impianti di sollevamento, vasche di prima pioggia, vasche di laminazione, sfioratori, ecc.

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di opere impiantistiche da trasferire in gestione al Gestore, le stesse dovranno essere realizzate secondo i criteri e le prescrizioni del Gestore e la migliore regola d'arte.

La Ditta committente dovrà concordare con il Gestore, anche in fase esecutiva, la tipologia delle apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche ed elettriche da adottare, gli

schemi di funzionamento e gli automatismi, nonché le soluzioni costruttive finali per la realizzazione di tali opere.

A completamento dei lavori di costruzione delle opere di fognatura, la Ditta committente dovrà fornire al Gestore gli elaborati grafici di contabilità finale che descrivano tutte le opere realizzate; in particolare dovranno essere allegati una planimetria, derivante da rilievo topografico, riportante le posizioni, i tracciati e le quote delle tubazioni e dei relativi manufatti, nonché i profili delle condotte. Dovrà essere, altresì fornita, su richiesta del Gestore anche su supporto informatico, tutta la documentazione tecnica relativa ad eventuali opere impiantistiche, comprensiva delle autorizzazioni, dichiarazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà consentire al personale tecnico del Gestore l'accesso al cantiere durante l'esecuzione dei lavori, previo accordo con il Direttore dei Lavori e nel rispetto della sicurezza, allo scopo di coadiuvare lo stesso nell'accertamento dell'esecuzione a regola d'arte.

Le modalità di effettuazione delle prove di tenuta idraulica di tutte le condotte delle acque reflue di nuova realizzazione e dei relativi pozzetti di linea verranno definite dal Gestore del S.I.L. Fatta salva l'espressa rinuncia da parte di quest'ultimo, tali prove, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate alla presenza di un tecnico del Gestore. Nell'eventuale visita finale, il Gestore potrà intervenire per constatare il collaudo, senza assumere per questo responsabilità sull'emissione del relativo certificato che resta di esclusiva responsabilità del professionista incaricato.

Le opere, pertanto, saranno prese in carico dal Gestore per la gestione ordinaria, solo dopo il rilascio del suddetto certificato e la comunicazione da parte del Comune competente dell'approvazione del collaudo nonché la trasmissione del relativo atto di trasferimento al demanio (delle aree ove ricadono le opere) o, in alternativa, di costituzione delle relative servitù permanenti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Gestore di rifiutare le opere che non rispettino le prescrizioni impartite dallo stesso in sede di rilascio del parere e/o i requisiti del presente Regolamento. Il Gestore si riserva comunque di attivare e di prendere in carico le opere anche in assenza di tali adempimenti previa valutazione tecnica-amministrativa.

ART. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento dovranno essere realizzate nel rispetto del presente Regolamento, previo assenso da rilasciarsi con le modalità di cui al successivo Titolo III e IV.

Per l'esame delle domande di allacciamento (in suolo pubblico e/o privato), e a prescindere dall'esito delle stesse, i singoli richiedenti devono corrispondere al Gestore gli eventuali oneri previsti per l'istruttoria della pratica (sopralluoghi preventivi, certificati di conformità ecc.).

Il Gestore si riserva, previo pagamento delle suddette spese di istruttoria e a seguito di sopralluogo volto a verificare la fattibilità dell'opera, di accogliere o respingere motivatamente la suddetta richiesta.

Le opere di allacciamento dal collettore pubblico al pozzetto d'utenza sono eseguite dal Gestore previo pagamento di un contributo di allacciamento a carico dell'utente.

In deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire, a proprie spese, le opere d'allacciamento in suolo pubblico, salvo l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni dell'Ente competente, secondo le specifiche prescrizioni imposte. In tal caso non è dovuto il contributo di allacciamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura possa essere realizzato solo attraversando altre proprietà private, l'interessato dovrà ottenere dal proprietario del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione all'allacciamento una copia dell'accordo.

Le opere private di conferimento al pozzetto d'utenza/consegna dovranno essere realizzate dall'Utente nel rispetto di specifiche prescrizioni stabilite dal Gestore. In caso di inottemperanza il Gestore segnalerà l'inadempimento alle Autorità competenti e non rilascerà il certificato di regolare esecuzione necessario per il relativo allacciamento.

Non è consentito più di un allacciamento fognario per ogni complesso edilizio. Eventuali deroghe potranno essere concesse, su richiesta motivata dell'Utente, solo per casi particolari o impossibilità di recapito degli scarichi in un unico punto di consegna.

ART. 12 - Allacciamenti in suolo pubblico

Tutti i nuovi allacciamenti al collettore fognario pubblico dovranno avvenire in cameretta di ispezione stradale esistente o nell'eventuale apposito pozzetto di allacciamento predisposto durante la realizzazione del collettore fognario.

Qualora in prossimità del nuovo allacciamento non esistano camerette di ispezione o pozzetti di allacciamento dovrà essere realizzato, con oneri a carico del richiedente e con le caratteristiche ritenute idonee dal Gestore, un nuovo pozzetto di linea della conduttura.

Il pozzetto d'utenza/consegna dovrà, di norma, essere posto al limite di proprietà in suolo pubblico e dovrà rispettare quanto previsto nei capitolati tecnici del Gestore.

Qualora lo stesso venga posto in suolo privato, l'utente dovrà garantire la sua visibilità nonché, in qualsiasi momento, la sua accessibilità ed ispezionabilità.

In presenza di situazioni particolari e in deroga alle specifiche tecniche generali il Gestore potrà prescrivere dettagli e soluzioni tecniche differenti.

ART. 13 - Allacciamenti alla fognatura mista e separata

Le reti di scarico delle acque reflue dovranno essere completamente separate da quelle di raccolta e deflusso delle acque bianche e dovranno recapitare di norma nel collettore pubblico a tal fine deputato.

Qualora la rete pubblica di recapito sia di tipo misto, le canalizzazioni interne al lotto rimarranno distinte fino al pozzetto di consegna/ispezione finale posto a monte del collettore pubblico e poi confluiranno nello stesso mediante unico condotto di allacciamento e comunque secondo gli appositi schemi previsti nei capitolati tecnici predisposti dal Gestore.

ART. 14 - ALLACCIAMENTI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE

Qualora gli apparecchi di scarico e/o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le

precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti e/o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

Nei casi in cui la quota finale delle condotte di allacciamento sia tale da non rendere possibile il convogliamento per gravità nel ricettore o la pendenza risulti inadeguata, gli scarichi dovranno essere sollevati, a cura e spese dell'Utente, mediante apposite apparecchiature e/o pompe, di cui rimarrà proprietario e responsabile.

Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per tutti gli eventuali danni alle utenze e/o a terzi derivanti dalla mancata osservanza delle suddette prescrizioni.

ART. 15 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete

Qualora non diversamente stabilito da specifici atti pubblici e privati o autorizzazioni, il Gestore cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento dall'innesto nella rete al pozzetto d'utenza/consegna.

Per la parte ricadente in proprietà, è a carico dell'Utente ogni danno, diretto e indiretto, causato o derivante dall'esercizio dell'allacciamento stesso, così come qualsiasi spesa derivante dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni del Gestore.

Al fine di espletare tutte le attività ispettive necessarie l'Utente ha l'obbligo di consentire al personale tecnico addetto del Gestore, o a incaricati dallo stesso, il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore e il primo pozzetto di utenza (ispezione).

ART. 16 - Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff

Nel caso di allacciamento ad una rete di fognatura pubblica dotata di impianto di depurazione terminale è vietato l'utilizzo individuale di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff ovvero manufatti simili sulla linea delle acque reflue domestiche dell'insediamento in oggetto.

Nel caso di manufatti esistenti dovrà essere prevista la loro demolizione o esclusione anche attraverso disinfezione e riempimento con materiale inerte.

Nel caso di allacciamento ad una rete di fognatura pubblica priva di trattamento di depurazione finale i trattamenti sopra detti dovranno invece essere previsti ed utilizzati, comunque muniti di un by-pass predisposto per la loro futura eliminazione.

In deroga a quanto sopra esposto ed in presenza di situazioni particolari, il Gestore ha facoltà di prescrivere l'utilizzo di soluzioni tecniche anche diverse.

ART. 17 - Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia

L'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi con la rete fognaria, qualora e fintanto che tali dispositivi non costituiscano impianti per la gestione del Servizio Idrico Integrato, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte del Gestore ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.

Nelle prescrizioni di cui al comma precedente sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi.

Nei casi, individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, lo scarico in una fognatura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, previa acquisizione di parere espresso da parte del Gestore ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.

Gli impianti di separazione delle acque di prima pioggia dovranno essere progettati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (statale, regionale e/o provinciale) in materia, nonché alle NORME UNI EN 1825-2-2003 e 858-1.

ART. 18 - Scarichi non ammessi

E' vietato immettere in fognatura pubblica, direttamente o indirettamente, sostanze pericolose o dannose.

In particolare è vietato lo scarico di:

- benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- quantitativi anche minimi di petrolio e suoi prodotti di raffinazione o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
- sostanze che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc...; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc...) anche se tritata;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni stesse e per l'ambiente;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- acque bianche prodotte da pozzi autonomi e/o fontane, acque di raffreddamento e acque provenienti dall'abbassamento della falda (impianti well-point).

Gli eventuali danni derivanti dalle immissioni di tali materiali vietati saranno addebitati ai responsabili, fatta salva in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento e ferme restando le applicazioni delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

ART. 19 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari

In relazione a quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è vietato lo sversamento in fognatura degli scarti organici dell'alimentazione umana anche se trattati mediante dissipatori domestici od industriali; il sistema fognario gestito, infatti, è attualmente e nel suo complesso non idoneo allo smaltimento di tali rifiuti.

ART. 20 - Utenti del servizio di fognatura con approvvigionamento idrico autonomo

Tutti gli Utenti della pubblica fognatura che si approvvigionino in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, calcolata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, in base al cento per cento del volume di acqua prelevata.

Al fine di determinare la quantità d'acqua prelevata, ciascun Utente di cui al comma precedente è tenuto, con oneri a proprio carico, ad installare ed a mantenere in condizioni di buon funzionamento appositi strumenti/apparecchi per la misura dei volumi delle acque prelevate.

Le utenze, autorizzate a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali (Categoria C - art. 3), dovranno altresì dotarsi anche di un idoneo apparecchio di misura delle quantità delle acque reflue scaricate. In caso di inosservanza, ai fini della determinazione della relativa quota tariffaria, il volume di acqua scaricata verrà determinato in misura pari al cento per cento dei consumi delle acque prelevate, così come rilevati dagli strumenti/apparecchi di cui al comma precedente.

Le apparecchiature di cui ai commi precedenti devono essere approvate dal Gestore che, su presentazione di richiesta da parte del titolare dello scarico, verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e procede all'applicazione del sigillo di controllo.

Lo strumento deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso sempre disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore può imporre, a spese dell'Utente, una diversa collocazione degli strumenti già installati, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

Qualsiasi malfunzionamento dell'apparecchiatura dovrà essere segnalato al Gestore tempestivamente e prima di rimuovere il sigillo di controllo; a sostituzione, manutenzione e/o riparazione avvenuta il personale del Gestore provvederà alla riapposizione del sigillo di controllo.

Tutte le spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico dell'Utente.

La quantità d'acqua prelevata deve essere comunicata al gestore entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del prelievo.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI

ART. 21 – Procedura Istruttoria

Salva diversa disposizione e/o accordi con il Comune interessato, l'istanza dell'Utente, contestuale (in dipendenza della tipologia delle opere da realizzare) alla richiesta di Permesso di Costruire o alla D.I.A., se ed in quanto dovute, deve essere presentata allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa) del Comune (D.P.R. n. 380/2001; D.Lgs. n. 447/1998 e s.m.i.), il quale invierà la documentazione al Gestore per l'espressione del parere di competenza.

Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica/contributo di allacciamento, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi annuale.

Il Gestore, previa adeguata istruttoria, farà pervenire allo stesso Sportello Unico (Edilizia/Impresa) il proprio motivato parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione, al protocollo dello stesso, della relativa richiesta. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme al presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa), entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Gestore, della relativa richiesta.

Successivamente al rilascio del permesso di costruire, dell'autorizzazione unica o all'inizio dei lavori (nei termini di legge) per le opere soggette a D.I.A., l'Utente potrà procedere alla realizzazione delle opere di scarico dell'allacciamento.

Il Richiedente, entro i termini indicati nel presente Regolamento o nel parere rilasciato dal Gestore, dovrà comunicare a quest'ultimo, la data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di allacciamento (sia per la parte ricadente in suolo pubblico, che per quella ricadente in proprietà privata).

Il personale tecnico del Gestore, previa comunicazione formale di ultimazione dei lavori trasmessa allo stesso dal richiedente prima che i manufatti vengano definitivamente interrati, effettuerà il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere al Regolamento e agli elaborati di progetto approvati.

In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalla prescrizioni del Gestore) delle stesse opere il Gestore ne potrà imporre l'adeguamento a spese del Richiedente.

Alla richiesta di agibilità o alla comunicazione di ultimazione dei lavori, il Richiedente dovrà allegare in duplice copia:

- rilievo dettagliato della posizione delle tubazioni e dei manufatti, riportandoli su planimetria in scala adeguata;
- rilievo fotografico dei manufatti e tubazioni, corredato da planimetria con evidenziati i coni visuali in scala adeguata;

- dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità dell'impianto fognario, al progetto, al regolamento di fognatura ed alle presenti prescrizioni.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, il Gestore rilascerà il certificato di regolare esecuzione delle opere di allacciamento, contenente, per le sole acque reflue domestiche e/o assimilate Tipo "B1", anche il relativo nulla osta all'attivazione dello scarico.

Lo scarico potrà essere attivato solo successivamente al rilascio, da parte del Gestore, del certificato di cui al comma precedente. Limitatamente agli edifici ricadenti in aree di nuova urbanizzazione soggette a collaudo (quali lottizzazioni o altri strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.) lo scarico potrà essere attivato solo ad avvenuto rilascio, da parte del Comune, del certificato di agibilità dell'immobile.

Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di ottenere preventivamente e nuovamente il parere del Gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, un nuovo certificato di conformità.

Le eventuali comunicazioni di subentro presentate dagli Utenti allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa) del Comune (D.P.R. n. 380/2001; D. Lgs. n. 447/1998 e s.m.i.), dovranno essere trasmesse al Gestore, per l'aggiornamento dell'archivio, entro 10 (dieci) giorni dall'inoltro.

Al fine di consentire un adeguamento delle strutture organizzative e fino alla completa realizzazione dello stesso, potranno essere mantenute le attuali procedure e competenze degli ambiti territoriali delle tre società operative.

ART. 22 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività edilizia, salva diversa disposizione del Comune interessato, deve essere allegata l'apposita relazione/domanda, corredata degli elaborati di progetto delle opere per l'allacciamento alla rete fognaria, in triplice copia, nonché la copia della ricevuta di avvenuto versamento al Gestore dei diritti di istruttoria/contributo di allacciamento.

Gli elaborati, sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, da allegare in triplice copia, consistono in:

- a) inquadramento catastale della zona, con l'indicazione dei limiti di proprietà;
- b) progetto dei manufatti di allacciamento comprendente una planimetria dell'immobile, in scala non inferiore a 1:200, con evidenziati:
 - 1) i percorsi dei condotti della fognatura interna delle acque nere e di quelle di dilavamento, contrassegnando i relativi percorsi con diverse grafie o colori;
 - 2) l'ubicazione e le caratteristiche delle opere di allacciamento da realizzarsi in suolo pubblico;
 - 3) l'indicazione dei materiali costituenti il sistema fognario interno ed i manufatti di allacciamento;

- 4) la posizione dei pozzetti di ispezione e dei pezzi speciali ivi contenuti;
 - 5) la posizione dell'eventuale pozzo di approvvigionamento idrico, nonché quella dell'eventuale contatore per la registrazione dei consumi idrici;
 - 6) la localizzazione degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- c) relazione/domanda (conforme ai moduli allegati – all. 6) indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
- numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi con scarichi civili;
 - fonte di approvvigionamento idrico (eventuale numero di utenza acquedotto) ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopra indicata per i casi di particolare complessità e consistenza degli insediamenti dovrà essere corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari (per quanto necessari), nonché di ogni ulteriore informazione in relazione alla tipologia degli insediamenti stessi.

ART. 23 - Modalità di esecuzione delle opere di scarico

Le modalità di esecuzione delle opere di scarico dovranno rispettare quanto previsto nel disciplinare tecnico adottato dal gestore.

ART. 24 - Utenze già allacciate

Qualora, per garantire la corretta funzionalità delle reti di fognatura e dei relativi impianti di depurazione, si rendessero necessarie modifiche alle opere di scarico (in proprietà privata) o a quelle di allacciamento esistenti, il Gestore può imporre ai relativi Utenti l'esecuzione, con oneri a loro carico, dei lavori di adattamento necessari per rendere i manufatti di scarico conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Gestore provvede d'ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, le spese per l'esecuzione delle opere verranno addebitate all'Utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e comunicate all'interessato che potrà ricorrere nelle forme di legge.

ART. 25 - NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

In tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con le sole acque reflue domestiche (quindi per scarichi appartenenti alle categorie B Tipo "B2" - art. 3), è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione e prelievo secondo le disposizioni impartite dal Gestore ed in base alle normative vigenti in materia. Il Gestore si riserva la facoltà di imporre l'installazione di suddetto pozzetto anche per gli scarichi appartenenti alla categoria B Tipo "B1".

Per le acque reflue assimilabili al domestico di Tipo "B2", l'Utente dovrà richiedere la relativa autorizzazione allo scarico presentando al Gestore la domanda di autorizzazione

allo scarico, la dichiarazione di assimilabilità previste e un'analisi che attesti l'assimilabilità del refluo stesso.

Il Gestore verificata la regolarità della documentazione tecnica presentata e la sussistenza dei requisiti di cui al presente Regolamento, rilascerà l'autorizzazione allo scarico per acque reflue assimilabili alle domestiche. Tale autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di legge.

Ad attivazione dello scarico avvenuta, il Gestore potrà effettuare i prelievi di campioni di acque reflue di scarico che saranno successivamente analizzati da laboratori autorizzati secondo le normative vigenti in materia. Il Gestore addebiterà gli oneri relativi a tali analisi all'Utente qualora risultino superati i limiti di scarico previsti.

Il Gestore può autorizzare l'Utente ad effettuare per proprio conto sia i prelievi dei campioni sia le relative analisi di laboratorio, riservandosi la facoltà di eseguire ulteriori controlli che a proprio giudizio riterrà necessari.

Qualora dal certificato di analisi risulti il mancato rispetto anche di uno solo dei limiti posti dal presente Regolamento per le acque reflue assimilate alle domestiche, lo scarico verrà classificato di tipo industriale; in tal caso l'Utente sarà tenuto a richiedere il rilascio di un'autorizzazione allo scarico come previsto al successivo Titolo IV per gli insediamenti d'attività industriali.

ART. 26 - Attività ospedaliere e sanitarie

Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività ospedaliere o sanitarie recapitanti in rete fognaria (ad esclusione degli ambulatori medici che non prevedono al loro interno la degenza di pazienti), oltre al rispetto dei limiti di accettabilità imposti dal Gestore in sede di autorizzazione, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione fin dalla loro attivazione se prescritto dal Gestore.

Ogni disattivazione del sistema di disinfezione dovuta a cause accidentali dovrà essere prontamente, e comunque non oltre le 12 ore, comunicata al Gestore telefonicamente e a mezzo fax. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata con il Gestore, cui verrà comunicata successivamente a mezzo fax la data di disattivazione e riattivazione del sistema.

ART. 27 - Scarichi d'insediamenti temporanei

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati di tipo domestico, come definiti nel presente Regolamento.

I suddetti insediamenti, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e devono essere allacciati alla fognatura in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 28 - Scarichi di aree attrezzate per autocaravan

Secondo quanto disposto dall'art. 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 e dalla L.R. n. 33 del 4 novembre 2002 la realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

Al fine dell'allacciamento alla pubblica fognatura è necessario che il suddetto impianto di smaltimento igienico-sanitario sia dotato di un apposito pozzetto autopulente, carrabile per carichi di prima categoria, destinato ad accogliere le acque reflue chiare e luride scaricate dai veicoli o rimorchi dotati di serbatoi interni di raccolta. Il pozzetto autopulente deve essere dotato di una corona di sciacquo interna che eviti l'installazione di una tubazione esterna, e che consenta l'utilizzo di una quantità determinata d'acqua per lo sciacquo. A valle del pozzetto autopulente, prima di ogni commistione con altre possibili tipologie di acque reflue, dovrà essere installato un pozzetto di prelievo fiscale avente caratteristiche preventivamente concordate con il Gestore.

Tali scarichi, ai fini del presente Regolamento, sono considerati assimilabili agli scarichi domestici di Tipo "B2" e pertanto devono seguire il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al precedente art. 25.

ART. 29 - Scarichi di piscine

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono appartenenti a tale categoria gli scarichi delle piscine di proprietà sia pubblica che privata, destinate ad uso pubblico e/o privato. Tali scarichi, ai fini del presente Regolamento, sono considerati assimilabili agli scarichi domestici di Tipo "B2" e pertanto devono seguire il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al precedente art. 25.

L'allontanamento delle acque reflue derivante dagli impianti di alimentazione delle vasche, nonché dalle operazioni di reintegro e rinnovo delle stesse, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. In particolare dovranno essere predisposti idonei pretrattamenti finalizzati a far rispettare i limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura, ponendo particolare attenzione al controllo di alcuni parametri quali pH, cloro attivo libero e cloruri.

Le modalità e tempistiche di immissione di tali reflui in pubblica fognatura saranno prescritte dal Gestore in fase di rilascio dell'Autorizzazione allo scarico.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 30 - Procedura Istruttoria

Ai sensi della normativa vigente spetterà al Gestore del Servizio Idrico Integrato autorizzare lo scarico nella rete fognaria dei reflui provenienti da attività industriali. Pertanto il Gestore, qualora la qualità e la quantità dello scarico non comprometta il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, potrà autorizzare l'esecuzione delle

opere di allacciamento e, successivamente, rilasciare l'autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 124 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., solo qualora sussistano i requisiti di ammissibilità per lo scarico in fognatura secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Resta impregiudicata la facoltà per il Gestore di imporre, a tutela e salvaguardia dell'ambiente e degli scarichi degli impianti di depurazione a valle, particolari prescrizioni in merito al pretrattamento delle acque scaricate, ai controlli quali-quantitativi, anche in continuo, ecc., e comunque tutto quanto ritenuto necessario per gli scopi sopra richiamati.

1. Autorizzazione all'allacciamento nuovi insediamenti.

Salvo diversa disposizione del Comune interessato, l'istanza dell'Utente, contestuale (in dipendenza della tipologia delle opere da realizzare) alla richiesta di autorizzazione unica, al Permesso di Costruire o alla D.I.A., se ed in quanto dovuti, deve essere presentata allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa) del Comune (D.P.R. n. 380/2001; D.Lgs. n. 447/1998 e s.m.i.), il quale invierà la documentazione al Gestore per l'espressione del parere di competenza.

Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica/contributo di allacciamento, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi annuale.

Il Gestore, previa adeguata istruttoria, farà pervenire allo stesso Sportello Unico (Edilizia/Impresa) il proprio motivato parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione, al protocollo del Gestore, della relativa richiesta. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme dal presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa), entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di acquisizione, al protocollo del Gestore, della relativa richiesta.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica o all'inizio dei lavori (nei termini di legge) per le opere soggette a D.I.A., l'Utente potrà procedere alla realizzazione delle opere di scarico dell'allacciamento.

Il Richiedente, entro i termini indicati nel presente Regolamento o nel parere rilasciato dal Gestore, dovrà comunicare a quest'ultimo, la data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di allacciamento (sia per la parte ricadente in suolo pubblico, che per quella ricadente in proprietà privata).

Il personale tecnico del Gestore, previa comunicazione di ultimazione dei lavori allo stesso dal richiedente, di norma prima che i manufatti vengano definitivamente interrati, effettuerà quindi il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere al Regolamento, agli elaborati di progetto approvati ed alle prescrizioni del Gestore.

In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del Gestore) delle stesse opere il Gestore ne può imporre l'adeguamento.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al Gestore. Alla stessa comunicazione il Richiedente dovrà allegare:

- rilievo dettagliato della posizione delle tubazioni e dei manufatti, riportandoli su planimetria in scala adeguata;

- rilievo fotografico dei manufatti e tubazioni, corredato da planimetria con evidenziati i con i visuali in scala adeguata;
- dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità dell'impianto fognario, al progetto, al regolamento di fognatura ed alle prescrizioni del Gestore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ultimazione di cui al comma precedente, il Gestore rilascerà il certificato di accertamento della corretta esecuzione delle opere di allacciamento.

2. Autorizzazioni allo scarico nuovi insediamenti.

Successivamente al rilascio del certificato di accertamento della corretta esecuzione delle opere di allacciamento l'Utente potrà presentare la domanda di rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica/contributi di allacciamento, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi annuale.

Sempre che la qualità dello scarico non comprometta il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e sussistano i requisiti di ammissibilità per lo scarico in fognatura, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente, il Gestore rilascerà l'autorizzazione allo scarico entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione della relativa domanda. L'autorizzazione ha validità di 4 (quattro anni) e deve esserne richiesto il rinnovo almeno un anno prima della scadenza a norma dell'art. 124, comma ottavo, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Il Gestore, valutati i singoli casi ed in particolare i carichi inquinanti degli insediamenti, potrà altresì stipulare con i titolari degli stessi apposita convenzione, subordinata al rilascio della relativa autorizzazione, per la regolamentazione degli scarichi in pubblica fognatura.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita al Legale Rappresentante dell'impresa che ne assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. Rinnovo e/o modifica dell'autorizzazione allo scarico.

L'istanza dell'Utente, qualora non implichi nessuna opera, dovrà essere presentata, nei termini di legge, direttamente al Gestore. Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare, per diritti di istruttoria della pratica, il corrispettivo annualmente fissato.

Entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il Gestore potrà richiedere le eventuali integrazioni ritenute necessarie per verificare la compatibilità dello scarico, con la normativa vigente e con il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione. Successivamente lo stesso provvederà al sopralluogo per accertare il permanere delle condizioni che hanno consentito il rilascio della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Qualora gli accertamenti effettuati consentano il mantenimento dello scarico, il Gestore rilascerà una nuova autorizzazione allo scarico previa l'eventuale stipula di un'apposita convenzione qualora il Gestore, valutato il singolo caso ed in particolare i carichi inquinanti dell'insediamento, ritenga opportuno regolamentarne gli scarichi in pubblica fognatura.

Con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., qualora il rinnovo dell'autorizzazione non venga concesso in modo

espresso entro i termini di legge, lo scarico dovrà cessare immediatamente ex art. 124, comma ottavo, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Durante la fase di rinnovo fino all'adozione di un nuovo provvedimento lo scarico viene mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione; gli scarichi contenenti sostanze pericolose devono cessare immediatamente se, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza della precedente provvedimento, il rinnovo non è stato espressamente concesso.

Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di ottenere preventivamente il parere del Gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, una nuova autorizzazione allo scarico.

I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura la cui attività sia trasferita in altro luogo dovranno richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

A seguito della variazione della ragione sociale della ditta autorizzata allo scarico o del Legale Rappresentante della stessa, e/o di subentro da parte di una nuova ditta in una pratica di autorizzazione allo scarico già in essere, dovrà essere inviata al Gestore apposita comunicazione in merito riportante i dati relativi alla nuova ditta (ragione sociale, domicilio legale, partita IVA, etc...) unitamente alla richiesta di volturazione dell'autorizzazione stessa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (in particolare nel caso di mancato rispetto dei limiti di accettabilità, di non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, di inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pre-trattamento e dei collettori privati di allacciamento, etc..) il Gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione, a norma del successivo art. 42.

L'autorizzazione allo scarico decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'Utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

4. Utenze produttive già allacciate

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico, le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, devono presentare al Gestore domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore stesso.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Gestore a seguito di esito favorevole della visita di verifica e degli eventuali ulteriori dati o analisi e con le modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 31 - Prescrizioni tecniche generali

I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni generali:

- a. divieto di immissione di rifiuti solidi di qualsiasi natura e/o di scarti solidi derivanti da lavorazione. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo:
 - i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione, ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti in contenitori atti ad impedirne lo sversamento accidentale in fognatura;
 - la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei frammenti di carne e grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte almeno al trattamento di disoleatura e sedimentazione prima dello sversamento in fognatura.
- b. Le acque di dilavamento meteorico di cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici o di piazzali in cui vengono effettuate lavorazioni recapitanti in pubblica fognatura devono essere sottoposte ad opportuno trattamento che assicuri il rispetto dei limiti previsti nel provvedimento autorizzativo.
- c. Le acque reflue industriali devono essere trattate in un idoneo impianto di depurazione/pre-trattamento che consenta la riduzione di tutti gli inquinanti presenti al di sotto dei limiti definiti nel provvedimento autorizzativo.
- d. I sistemi di trattamento adottati dovranno essere sottoposti a periodiche verifiche e all'esecuzione di controlli analitici sulle acque di scarico in uscita dall'impianto nonché alla realizzazione di interventi di manutenzione che ne garantiscano il regolare funzionamento.
- e. Ogni disattivazione dell'impianto di depurazione/pre-trattamento dovuta a cause accidentali dovrà essere tempestivamente comunicata, sia telefonicamente che a mezzo fax, al Gestore, il quale potrà valutare eventuali apprestamenti da imporre alla ditta per evitare e/o contenere eventuali danni all'impianto a valle. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere preventivamente concordata con il Gestore, cui verrà comunicata mediante lettera raccomandata o a mezzo fax la data di disattivazione e riattivazione dell'impianto.
- f. Gli eventuali fanghi prodotti nell'impianto di depurazione/pre-trattamento non possono essere scaricati in pubblica fognatura, ma devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia.
- g. Le acque di lavaggio e/o rigenerazione di sistemi di depurazione/pre-trattamento quali filtri a sabbia, resine a scambio ionico, filtri a carbone attivi etc. non possono essere scaricate tal quali in fognatura, ma devono subire un trattamento che le renda qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità definiti nel provvedimento autorizzativo.

- h. E' assolutamente vietato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali diverse da quelle regolarmente e formalmente autorizzate.

Eventuali ulteriori prescrizioni verranno comunque imposte dal Gestore in fase di rilascio di autorizzazione allo scarico.

ART. 32 - Modalita' di esecuzione delle opere di scarico

Il Gestore può prescrivere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in conformità con le discipline ed interpretazioni regionali, adeguate forme di pre-trattamento delle acque reflue industriali ed assimilabili alle domestiche.

Gli impianti di pre-trattamento adottati devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore.

Le canalizzazioni in area privata dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto nel disciplinare tecnico adottato dal Gestore.

Qualsiasi scarico di acque reflue industriali, così come classificate all'art. 3 lettera c), prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica e al fine di consentire le attività di controllo delle caratteristiche qualitative dello scarico, dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento conforme a quanto previsto nel medesimo disciplinare tecnico.

Tale pozzetto, assunto per la verifica della conformità dello scarico ai limiti previsti, dovrà essere posto a valle della confluenza di tutte le acque reflue industriali e dell'eventuale sistema di depurazione/trattamento esistente e comunque a monte della confluenza con altri scarichi in grado di alterare e/o diluire le acque reflue industriali.

Nel caso di impossibilità tecnica, e comunque nel rispetto delle esigenze dell'attività di controllo, il pozzetto di campionamento potrà avere caratteristiche diverse preventivamente concordate con il Gestore ed autorizzate da quest'ultimo.

In particolare il pozzetto di campionamento dovrà in ogni caso essere facilmente e sempre accessibile da parte del personale del Gestore addetto ai controlli, consentendo un prelievo diretto dello scarico.

Ogni onere per la realizzazione e per il mantenimento in esercizio del pozzetto di campionamento sarà a carico del titolare dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 33 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per scarichi in pubblica fognatura serviti da impianti di pretrattamento e depurazione

Se non diversamente specificato nel provvedimento autorizzativo, gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarico in rete fognaria", dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o di quelli eventualmente più restrittivi individuati da specifica normativa.

I valori limite diversamente prescritti nel provvedimento autorizzativo stesso, verranno individuati tenendo conto della tipologia di attività, dell'entità dello scarico e della capacità depurativa residua dell'impianto al quale afferisce la rete fognaria interessata dallo scarico.

In particolari condizioni di tempi e modalità di scarico, tali da consentire il corretto funzionamento dei sistemi depurativi a valle e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale, e comunque per i soli parametri

non pericolosi, i limiti di accettabilità potranno essere più elevati di quelli massimi previsti dal presente Regolamento.

Il Gestore ha comunque la facoltà di prevedere limiti diversi da quelli previsti dalla normativa vigente in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

ART. 34 - Prescrizioni tecniche specifiche

In relazione al rischio associato alla tipologia ed entità dell'attività da cui originano le acque reflue industriali, tenuto conto delle capacità depurative disponibili a valle, e in particolare in relazione alla presenza di sostanze pericolose, il Gestore ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per il controllo on-line delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nonché di sistemi di campionamento automatico.

Le apparecchiature dovranno garantire un funzionamento regolare e continuo nonché la registrazione dei dati rilevati che dovranno essere conservati e resi disponibili al Gestore per un periodo di almeno tre anni.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di prescrivere la periodica determinazione delle caratteristiche qualitative/quantitative dello scarico nel rispetto di quanto previsto negli allegati tecnici al provvedimento autorizzativo.

L'installazione, l'esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di cui sopra nonché le caratterizzazioni dello scarico restano a totale cura e spese del titolare dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 35 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I valori limite di emissione stabiliti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione.

ART. 36 - Impianti di pre-trattamento – Approvazione progetti

Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale il Gestore rappresenta l'ente competente per l'approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione privati, di potenzialità uguale o inferiore a 13000 a.e. (o altri limiti in caso di impianti dislocati in aree protette), annessi agli insediamenti produttivi per la depurazione di reflui ivi prodotti, con scarico nelle pubbliche fognature.

I titolari di attività i cui scarichi debbano essere sottoposti a trattamento di depurazione a norma del precedente art. 32, comma 1, dovranno richiedere al Gestore l'approvazione del relativo progetto presentando la seguente documentazione:

- relazione tecnica dell'attività produttiva, da cui originano i reflui da depurare, completa di elenco e schede di sicurezza relative alle materie prime e prodotti utilizzati;
- elaborati di progetto e schede di dimensionamento del sistema di trattamento, ove siano specificati i criteri ed il dimensionamento dei vari stadi depurativi nonché i dati di portata e le caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso ed in uscita dall'impianto in progetto;
- disegni e schede esplicative;

Ulteriori elaborati e specifiche potranno essere richiesti in base alla tipologia e complessità delle opere in progetto.

Il Gestore potrà fornire indicazioni relative alla tipologia di trattamento e criteri di dimensionamento da adottare, nonché prescrivere correzioni di trattamento o trattamenti aggiuntivi qualora il progetto non risulti adeguato o le caratteristiche del refluo in uscita non siano compatibili con lo scarico in pubblica fognatura.

Restano a carico dell'Utente le spese relative all'istruttoria di approvazione del progetto prevista dalle presenti disposizioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 37 - Tariffa di fognatura e depurazione

Ai sensi dell'art. 154, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato.

L'A.A.T.O., in attuazione del predetto decreto, della L.R. n. 5/98, del D.M. 01.08.1996 e delle Circolari del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e del Ministero competente, ed eventuali aggiornamenti o modifiche normative che dovessero intervenire in materia, fissa ed approva le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione applicate e riscosse dal Gestore.

L'aggiornamento della tariffa e le relative modalità di imposizione e riscossione sono soggetti alle disposizioni di legge vigente.

La tariffa non è dovuta se l'Utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte della competente autorità.

Agli effetti della decorrenza del pagamento della tariffa ogni nuovo scarico domestico e/o assimilabile al domestico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione del certificato di conformità di cui al precedente art. 21.

Allo stesso fine della soggezione alla tariffa lo scarico produttivo si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione della relativa autorizzazione allo scarico di cui al precedente art. 30.

In caso di scarichi preesistenti e non autorizzati, il Gestore procederà al recupero di tutti gli importi pregressi dovuti e non versati, fermo restando la necessità di avviare la pratica di autorizzazione allo scarico secondo la procedura indicata nel presente regolamento.

ART. 38 - Convenzioni e tariffe

L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatica soggezione dell'Utente alle disposizioni del presente Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto.

E' tuttavia ammessa, a discrezione del Gestore, per alcune fattispecie di scarichi industriali e purché non venga pregiudicato l'utilizzo dell'impianto da parte degli scarichi domestici esistenti e futuri, da considerarsi prioritari, una regolamentazione contrattuale mediante stipula di apposite convenzioni fra il Gestore e il titolare dello scarico.

Tali convenzioni non possono contenere pattuizioni in deroga al presente Regolamento ma limitarsi a disciplinare o esplicitare in modo più analitico i rapporti fra l'Utente e il Gestore e i comportamenti delle parti afferenti alle particolari caratteristiche dello scarico in oggetto.

Delle convenzioni suddette costituisce parte integrante l'autorizzazione allo scarico in fognatura, alla cui validità e vigenza le stesse sono subordinate.

ART. 39 - Quantificazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili

Relativamente alle Utenze da cui originano acque reflue domestiche il Gestore applica la tariffa, di cui al precedente art. 37, determinando il volume d'acqua scaricata in misura pari al cento per cento dei consumi rilevati per gli utenti del pubblico acquedotto a norma del Regolamento di Acquedotto e per gli Utenti che si approvvigionino in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto secondo quanto previsto dal precedente art. 20.

ART. 40 - Quantificazione e caratterizzazione degli scarichi di acque reflue industriali

Ai fini della determinazione della tariffa di cui al precedente art. 37 le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali vengono determinate secondo le disposizioni del presente articolo.

Il volume viene individuato sulla base delle letture dei contatori installati sullo scarico e/o sulle fonti di prelievo. In questo secondo caso si potranno detrarre i volumi non scaricati rilevati da contatori differenziali e/o conferiti a ditte specializzate (in tal caso gli smaltimenti dovranno essere giustificati tramite presentazione di copia del formulario), ovvero applicare le detrazioni forfetarie eventualmente previste dalla legge.

La qualità delle acque scaricate viene determinata dal Gestore sulla base della media dei valori analitici di un numero prefissato di campioni effettuati dal Gestore e/o dalla Ditta titolare dello scarico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 41.

L'attività analitica di autocontrollo, gestita in forma autonoma dalla Ditta, dovrà essere affidata a laboratori pubblici o privati accreditati ai sensi della norma UNI CEI ENV ISO/IEC 17025.

Titolo VI – CONTROLLO DEGLI SCARICHI E REGIME SANZIONATORIO

ART. 41 - Accertamenti e controlli

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è sempre tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Gli scarichi dovranno essere sempre accessibili per il campionamento da parte del Gestore nel punto assunto per la misurazione.

La verifica sulla qualità degli scarichi allacciati alle reti fognarie è effettuata sulla base di un programma predisposto dal Gestore che assicuri un periodico, diffuso, effettivo sistema di controlli e/o in funzione di eventuali problematiche rilevate nell'impianto di depurazione a valle della rete fognaria nella quale si immette lo scarico (ad es. in corrispondenza della ricerca dell'origine di un'eventuale scarico anomalo rilevato in ingresso impianto).

In particolare il Gestore provvede al controllo di insediamenti industriali allacciati alla pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sulla base di specifici programmi finalizzati alla verifica gestionale e manutentiva, all'accertamento fiscale in materia tariffaria nonché alla verifica della conformità quali-quantitativa degli scarichi.

I tecnici aziendali, o terzi incaricati dal Gestore, addetti al controllo, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'azienda, sono abilitati a compiere i sopralluoghi e le ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento e ad accedere liberamente a tutti i reparti in cui si svolgono lavorazioni al fine di verificare:

- la natura ed accettabilità degli scarichi;
- la funzionalità degli impianti di pre-trattamento adottati;
- il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua.

accertando in particolare:

- la natura delle materie prime utilizzate e le fasi del ciclo produttivo;
- l'avvenuta denuncia e/o autorizzazione di tutti gli scarichi presenti;
- il consumo d'acqua prelevato da fonti diverse dal pubblico acquedotto.

L'attività di campionamento, se prevista, potrà essere finalizzata al controllo gestionale e tariffario oppure alla verifica della conformità dello scarico ai limiti ed alle prescrizioni autorizzative.

Il personale del Gestore addetto al controllo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra che ad essa afferisca, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio od a causa del proprio servizio.

ART. 42 - Sanzioni

Il Gestore nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 41 ha l'obbligo di accertare e denunciare l'inosservanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento all'Autorità competente che procederà a norma della legislazione vigente e, se del caso, provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa o penale ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, parte terza, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare per quanto riguarda le sanzioni amministrative si richiama quanto previsto espressamente dall'art. 133, commi 1, 3 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico in rete fognaria superi i valori limite fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5, parte terza del medesimo decreto e quelli stabiliti ai sensi degli articoli 30 e 31 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 3.000,00 ad Euro 30.000,00 (da euro tremila/00 ad euro trentamila/00) (comma 1);
- chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma 1, effettua o mantiene uno scarico in rete fognaria, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o comunque

le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 ad Euro 15.000,00 (da euro millecinquecento/00 ad euro quindicimila/00) (comma 3);

- chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00 (da euro millecinquecento/00 ad euro seimila/00). Nei casi di particolare tenuità, la sanzione è ridotta ad un quinto (comma 8).

Ferma restando l'applicazione di quanto esposto ai commi precedenti, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore potrà comunque procedere secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida con imposizione di un termine per l'eliminazione delle inosservanze ed il ripristino della condizione prescritta;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione qualora in caso di diffida non venga osservato l'adeguamento alle prescrizioni nei tempi stabiliti e/o si verifichino reiterate violazioni che determinino rischi per l'impianto a valle e/o situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Relativamente alle sanzioni penali si rinvia al disposto dagli artt. 137 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43 - Sversamenti accidentali

Al fine di rendere possibile il tempestivo intervento per il contenimento degli effetti di uno sversamento diretto o indiretto in pubblica fognatura di una qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente art. 19, il titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore telefonicamente e a mezzo fax ed a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente e/o verbalmente, dal personale tecnico del Gestore.

ART. 44 - Conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione

Il Gestore regolerà con apposito disciplinare tecnico il conferimento, mediante speciali mezzi di trasporto su strada (es. autobotte), di liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione gestiti ed autorizzati al trattamento degli stessi.

ART. 45 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico

Tutte le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche, espresse o tacite, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, comunque siano denominate e quali ne siano il contenuto, potranno essere riesaminate dal Gestore.

Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli Utenti.

Le predette operazioni saranno condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla data di scadenza salvo il suddetto riesame.

ART. 46 - Norme gestionali di attuazione del regolamento

Il Gestore può adottare norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, che pure vincolano l'Utente, concernenti gli aspetti tecnici connessi alla fruizione del servizio.

Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate, hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'A.A.T.O. senza che questa abbia espresso parere contrario.

ART. 47 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione effettuata dall'A.A.T.O., trascorsi quindici giorni dall'affissione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ogni modificazione e/o integrazione successiva deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme.

ART. 48 - Abrogazioni di disposizioni incompatibili

Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari comunali o aziendali previgenti. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con atto interno del Gestore previa comunicazione all'A.A.T.O..

ART. 49 - Pubblicità

Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento e si impegna a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento.

ART. 50 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, le disposizioni emanate da enti od organi pubblici competenti nonché le norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, in quanto applicabili.

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **22 DIC. 2010** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **22 DIC. 2010**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **22 DIC. 2010**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il **03 GEN. 2011**

Conegliano, **07 GEN. 2011**

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Minardo)



